

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 74ª SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1972

Presidenza del Presidente FANFANI,  
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

#### INDICE

##### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Discussione e deliberazioni su domande:

BETTIOL, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 3454, 3455, 3456
* CACCHIOLI, <i>relatore</i> . . . . .	3449
DE CAROLIS, <i>f.f. relatore</i> . . . . .	3456, 3462
DE GIUSEPPE, <i>relatore</i> . . . . .	3460, 3461
MURMURA, <i>relatore</i> . . . . .	3455
NENCIONI, <i>relatore</i> . . . . .	3457
OLIVA, <i>relatore</i> . . . . .	3451, 3453
PETRELLA, <i>relatore</i> . . . . .	3451
* TAMBRONI ARMAROLI, <i>relatore</i> . . . . .	3449 e <i>passim</i>
TORELLI . . . . .	3452

Proroga del termine per la presentazione della relazione sul Documento IV, n. 18.

Autorizzazione alla relazione orale per il Documento IV, n. 19.

Sui lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE . . . . .	3448
BETTIOL . . . . .	3447, 3449

##### CALENDARIO DEI LAVORI

Inserimento del disegno di legge n. 658:

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3447
SCELBA . . . . .	3447

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 3439

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 3439

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 657:

PRESIDENTE . . . . .	3447
SCELBA . . . . .	3447

##### Discussione e approvazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con

Scambi di Note, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967 » (428):

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . Pag. 3442  
 OLIVA, *relatore* . . . . . 3440

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971 » (429):

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 3444  
 RUSSO LUIGI, *relatore* . . . . . 3444

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal tra-

sporto aereo, effettuato a Teheran il 29 settembre-7 ottobre 1969 » (466):

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . Pag. 3445  
 RUSSO LUIGI, *relatore* . . . . . 3445

#### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 3463, 3464

#### Per lo svolgimento di una interrogazione:

PRESIDENTE . . . . . 3462  
 FERMARIELLO . . . . . 3462

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

## Presidenza del Presidente FANFANI

**P R E S I D E N T E** . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**P I N T O** , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**P R E S I D E N T E** . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Annuncio di presentazione di disegni di legge

**P R E S I D E N T E** . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**OLIVA, ARIOSTO, SPAGNOLLI, PIERACCINI e BROSIO** . — « Norme transitorie per il bilancio di previsione delle Regioni a Statuto ordinario relativo agli anni 1972 e 1973 » (676);

**LA ROSA, SMURRA, ARCUDI, MONETI, BURTULO, ACCILI, CERAMI e SANJALCO** . — « Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento » (677);

**CUCINELLI e LEPRE** . — « Norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla magistratura » (678);

**BLOISE e STIRATI** . — « Modifiche alla legge 26 luglio 1970, n. 576, recante norme per la nomina a Preside di istituti e scuole secondarie » (679);

**CIPPELLINI, AVEZZANO COMES e FERRALASCO** . — « Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente il riscatto dei servizi militari e assimilati » (680);

**CIRIELLI, BARBERA e GIULIANO** . — « Disposizioni per la corresponsione di un assegno

mensile in favore dei familiari del titolare di rendita di inabilità permanente, deceduto per cause non dipendenti da infortunio o da malattia professionale » (681);

**TREU, ALBERTINI, DE MARZI, SALERNO, ARIOSTO e BERTINELLI** . — « Concessione di un contributo annuo a favore della Federazione italiana escursionismo » (682);

**ZUGNO, MARTINELLI, DE MARZI e SCARDACCIONE** . — « Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario » (683);

**PIERACCINI, CIPPELLINI, VIGNOLA, VIVIANI, CUCINELLI, ZUCALÀ, ALBERTINI, LICINI, MAROTTA, BERMANI, CORONA, DE MATTEIS e CAVEZZALI** . — « Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (684);

**AVEZZANO COMES, FERRALASCO, CIPPELLINI e CUCINELLI** . — « Parificazione dei limiti di età dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti ai fini della pensione di vecchiaia » (685);

**DE MARZI, FARABEGOLI, TAMBRONI ARMAROLI, ZUGNO e DE VITO** . — « Provvedimenti per la mutualità dei lavoratori autonomi » (686);

**TANUCCI NANNINI** . — « Parificazione dei cicli operativi di grande polizia coloniale alle campagne di guerra » (687).

### Annuncio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

**P R E S I D E N T E** . Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari » (408);

« Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (419);

« Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 » (482);

#### 4ª Commissione permanente (Difesa):

LEPRE ed altri. — « Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valore militare » (36), con il seguente nuovo titolo: « Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani »;

« Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare » (484);

MAROTTA. — « Nomina a maresciallo maggiore dell'Esercito, a capo di prima classe della Marina ed a maresciallo di prima classe dell'Aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, dei grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere A) ed A-bis) numeri 1 e 3 della tabella E), annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 » (543);

#### 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

SAMMARTINO ed altri. — « Concessione di contributi per opere ospedaliere » (369);

« Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 » (425);

« Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 e successive modifi-

cazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati » (431). Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: SAMMARTINO. — « Modifica e proroga delle disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 178, concernente l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nei nuclei abitati » (104);

« Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni » (432);

« Erogazione per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori » (445).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con Scambi di Note, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967** » (428)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con Scambi di Note, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967 ».

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

O L I V A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'esame di questo disegno di legge, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo fra l'Italia e Malta in materia di cooperazione economica e di protezione degli investimenti, ha un precedente parla-

mentare molto recente: quello con cui il Senato e poi la Camera ebbero ad approvare la proposta del Governo di concedere un contributo straordinario di due milioni e mezzo di lire sterline a Malta, in occasione della felice conclusione della nota controversia internazionale legata al rinnovo dell'affitto della base navale di Malta. In quell'occasione — a parte la funzione mediatrice che ebbe l'Italia nel fare incontrare il nuovo Governo di Malta con il complesso dei Governi legati all'alleanza difensiva della NATO — fu precisato che il contributo straordinario dell'Italia voleva servire alle più immediate necessità di sollievo finanziario per l'economia dell'Isola, gravemente minacciata, per un complesso di circostanze, dal rallentamento eccezionale delle prospettive dell'arcipelago in funzione della temuta cessazione dell'attività dell'arsenale di Malta. In quel momento fu precisato anche il significato politico che veniva ad assumere la concessione straordinaria di questo contributo italiano, che non voleva certo rappresentare un tentativo, vorrei dire, paternalistico (come oggi si usa dire), cioè un tentativo italiano di reinserirsi in un sospetto filone storico di tipo nazionalistico, ma invece e piuttosto un atto di sincera amicizia, a titolo di riconoscimento di quella solidarietà che non potevamo far mancare a Malta nel momento in cui si maturava un positivo sviluppo dello *status quo* mediterraneo, tale da invitare ad una reale distensione sia le grandi che le medie e piccole potenze.

Occorre però dire che, ben prima di quell'intervento straordinario, il Governo italiano aveva già sentito, ad opera del ministro degli esteri del tempo, senatore Fanfani, questo dovere di solidarietà verso Malta, ed aveva aperto una prospettiva di organica cooperazione attraverso l'accordo fra l'Italia e Malta concluso a La Valletta il 28 luglio 1967. E qui il rappresentante del Governo non si meraviglierà se il relatore di oggi, a nome della Commissione esteri, ripete il rilievo ormai fin troppo consueto circa il lungo intervallo di tempo che di solito intercorre fra la conclusione di un accordo internazionale e la sua presentazione al Parlamento. Pensando all'utilità che evidentemente

si spera dalla conclusione di un accordo internazionale, a valere dalla sua entrata in vigore dopo la ratifica, non possiamo non lamentare questi lunghi tempi, questi lunghi intervalli prima della presentazione al Parlamento, che evidentemente rappresentano una palese contraddizione con l'utilità che si attende. Ci viene obiettato che ciò dipende da una macchinosa necessità di concerti (che peraltro dovrebbero essere possibili anche prima della parafatura dell'accordo), i quali comportano lunghi scambi di corrispondenza e di intese tra i vari ministeri interessati, e producono certamente un ritardo dell'inizio dell'*iter* parlamentare. Noi ci auguriamo che questo lungo, troppo lungo periodo di preventive (o piuttosto tardive) intese venga gradualmente a ridursi. In questo particolare caso poi constatiamo il fatto con vivo dispiacere perchè è certo che il grave ritardo della ratifica dell'accordo italo-maltese per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti non può non avere scoraggiato iniziative che già nel 1967 si annunciavano possibili ed utili per una ripresa dell'economia maltese. Probabilmente, se fin d'allora l'accordo avesse potuto produrre i suoi effetti, non ci saremmo trovati cinque anni dopo a dover concedere un contributo straordinario per la ripresa dello sviluppo economico dell'arcipelago.

Tuttavia non possiamo neppure dimenticare che, nel frattempo, indipendentemente dalla nostra buona volontà, a Malta vi sono state importanti modificazioni nell'indirizzo politico del Governo. Siamo ben lungi dal voler fare apprezzamenti su questo mutamento di rotta. Debbo anzi dire, con altrettanta obiettività, che il Governo di Malta sollecita la nostra ratifica sin dall'agosto del 1967, cioè dal mese successivo a quello della conclusione dell'accordo, e non ha mai cessato di sollecitarla anche dopo gli accennati mutamenti. Per fortuna, le forze economiche e i rapporti sempre cordiali tra l'Italia e Malta hanno fatto sì che la cooperazione economica, di fatto, sia già avviata, e che oggi ci si trovi pronti a fruire completamente di questo accordo, che da un lato prevede la possibilità di accordi tra i due Governi per la progettazione di organici interventi

in sede di cooperazione economica, e dall'altro stabilisce regole di reciproca protezione degli investimenti.

Va da sè che gli investimenti italo-maltesi sono, almeno per il momento, prevedibili a senso unico. Quindi la protezione degli investimenti è soprattutto protezione degli sperati o progettati investimenti italiani, più che degli investimenti maltesi in Italia. Tuttavia anche questo aspetto di reciprocità può assumere in futuro la sua importanza, essendo evidente che, per un Paese che poggia sullo zoccolo mediterraneo europeo ad appena 90 chilometri dalla Sicilia, appare del tutto naturale l'espansione dei rapporti economici nei due sensi.

Le prospettive di collaborazione tra Italia e Malta si concretano (come mi sono permesso di dire nella mia relazione) nello studio, nella progettazione e probabilmente anche nell'esecuzione di lavori di ampliamento dell'aeroporto, di costruzione di un porto di attracco per navi da carico, nonché di un complesso frigorifero con annesso macello, come pure nello studio della perforazione sistematica di pozzi d'acqua, nell'ammodernamento della rete telefonica, nella parziale riconversione di un settore dei cantieri navali in cantiere per la costruzione di navi da diporto, nella realizzazione di un calzaturificio, oltre ad iniziative varie nel campo edilizio e stradale. Necessita pertanto un accordo tra i due Paesi per la protezione degli investimenti.

Questa protezione consisterà nella garanzia di poter esportare nei Paesi di provenienza dei capitali investiti i redditi di tali capitali. Consisterà anche nella garanzia che gli investimenti non possano essere espropriati se non per pubblica utilità, e per un valore reale che dovrà essere reso immediatamente disponibile ed interamente esportabile.

L'accordo è stato accompagnato da un duplice scambio di note: l'uno prevede l'impegno italiano a facilitare e a stimolare in ogni modo la partecipazione anche finanziaria di imprese italiane ai progetti di sviluppo di Malta; l'altro prevede la stipulazione di uno speciale accordo diretto ad evitare la doppia imposizione. Agli effetti pra-

tici, questo secondo aspetto delle contrattazioni internazionali tra l'Italia e Malta presenta particolare necessità di urgenza. E non posso che auspicare che la trattativa volta ad evitare la doppia imposizione giunga rapidamente in porto. Nel calcolo economico degli investimenti e della convenienza delle partecipazioni finanziarie, questo è un elemento che ha una importanza decisiva, in quanto può evitare un ingiusto aggravio a chi investe nel vicino arcipelago.

Premesso questo, il relatore, riflettendo l'unanime parere espresso in Commissione esteri, raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**E L K A N ,** *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, onorevoli senatori, prima di entrare nel merito dello argomento, desidererei rispondere all'onorevole relatore che, con molta grazia ma anche con molta fermezza, ha chiamato in causa il Governo per i ritardi che si vanno riscontrando in occasione delle ratifiche di convenzioni internazionali.

**P R E S I D E N T E .** L'ha fatto per confortare chi aveva stipulato l'accordo per il passato...

**E L K A N ,** *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Indubbiamente un atto di riguardo alla Presidenza; però, proprio per quella stessa ragione di riguardo, debbo dire che dopo quella fortunata possibilità di firmare una convenzione di interesse così rilevante, sono intervenuti avvenimenti che, anche in relazione ai rapporti delicati esistenti tra Malta e l'Inghilterra, hanno comportato dei ritardi.

Ma per rispondere sul piano più generale debbo confortare, se posso, il Senato indicando la precisa volontà da parte del Ministero degli affari esteri di trovare tutte le formule possibili che permettano di rendere più spedita la ratifica dei trattati, soprattutto per quello che riguarda la parte della

traduzione linguistica. La questione però è anche legata agli impegni che i due rami del Parlamento hanno, oltre che per il concerto, anche per tutte quelle incombenze di carattere indubbiamente pratico che effettivamente pesano in modo notevole come ragioni di ritardo.

Poichè siamo stati giustamente sollecitati e dalla Commissione esteri del Senato e da quella della Camera, nonchè dalle stesse Assemblee, a procedere con maggiore rapidità, confidiamo di poter trovare gli strumenti idonei per fare questo. A tale proposito il Ministero degli esteri ha proprio costituito un ufficio con responsabilità precise per questo problema e per accelerare i tempi di queste ratifiche. I danni dei ritardi sono da considerarsi molto gravi, alle volte di una gravità che supera le stesse previsioni; non è però il caso di questo trattato perchè, come ha giustamente sottolineato il relatore, qui già la buona volontà si è messa in moto da parte degli operatori e, senza neppure la ratifica, da parte di imprenditori e operatori economici sono in corso di sviluppo alcuni progetti, alcune opere, alcuni interventi di notevole interesse.

Che cosa intende proporre la convenzione? Fu proprio in occasione della visita a Malta del nostro presidente, senatore Fanfani, che allora era il ministro degli affari esteri, che a La Valletta venne firmato il 28 luglio 1967 l'accordo in argomento. Con la stipulazione dell'accordo i due Governi hanno inteso predisporre strumenti capaci di favorire lo sviluppo di una sempre più stretta e dinamica cooperazione economica tra i due Paesi, nell'interesse dei due popoli. Alla base dell'accordo, come scopo fondamentale c'è quello di porre in essere condizioni tali da incoraggiare una più attiva partecipazione dell'industria e del capitale italiano al processo di sviluppo economico di Malta. L'accordo, firmato, come ho ricordato, il 28 luglio 1967, si propone di stimolare da un lato l'erogazione di crediti per la fornitura di mezzi a pagamento dilazionato, dall'altro di dare incentivo agli investimenti di capitali di un Paese nell'altro, cioè praticamente di capitali italiani nell'isola di Malta.

Per queste ragioni l'accordo prevede ancora la reciproca concessione a cittadini e

società dei due Paesi delle migliori condizioni riconosciute a cittadini e società di Paesi terzi, nonchè la fissazione delle condizioni da osservare in caso di espropriazione dei capitali investiti e degli utili. In tali ipotesi subentra l'articolo 4 dell'accordo che stabilisce che tale espropriazione potrà aver luogo solo per motivi di pubblica utilità e contro un versamento pari al valore delle proprietà espropriate. Tale indennità dovrà essere versata senza ritardo e sarà immediatamente trasferibile in valuta convertibile senza alcuna limitazione.

Concludendo, la convenzione in argomento, una volta entrata in vigore, dovrebbe avere l'effetto di favorire il nostro inserimento nei piani di sviluppo elaborati dal Governo maltese (cosa che sta già avvenendo), assicurando opportuni incentivi ai nostri investimenti in quell'arcipelago e fornendo al tempo stesso efficaci garanzie per quanto si riferisce alla disponibilità dei profitti e al trasferimento dei capitali che eventualmente debbano essere distolti dagli investimenti già effettuati.

Per questa ragione, il Governo raccomanda all'Assemblea la ratifica della convenzione.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**P I N T O ,** Segretario:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con Scambi di Note, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 7 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971 » (429)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**R U S S O L U I G I , relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, solo poche parole. La Convenzione conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971 (ecco una Convenzione che non arriva molto tardi al Senato) si ispira ad una linea politica intesa a favorire i rapporti e gli scambi con i Paesi in via di sviluppo. La contemporanea applicazione di tributi sugli stessi redditi viene opportunamente eliminata perchè costituisce un freno, anzi un inciampo all'ordinato sviluppo internazionale. La Convenzione opera a favore degli operatori economici di ciascuno dei due Paesi, in armonia anche con la politica praticata da altri Stati europei. L'accordo è modellato, come è evidente, sulle linee fondamentali fissate dal comitato fiscale dell'OCSE: non è un ricalco puro e semplice di quello, perchè la Convenzione se ne discosta tutte le volte che lo ritiene opportuno in vista delle esigenze economiche dei due Paesi; se ne allontana ad esempio in particolare per quei redditi il cui flusso può considerarsi quasi uni-

laterale da Trinidad e Tobago verso l'Italia. A tale intendimento si ispirano anche le clausole che disciplinano la tassazione dei dividendi, interessi e *royalties*, nonchè le clausole che mirano ad eliminare la doppia imposizione.

Per gli altri particolari di cui si sostanzia la Convenzione, data la loro natura tecnica, non posso che rimettermi a quanto è espresso con estrema chiarezza nella relazione che accompagna il disegno di legge. Dirò di sfuggita che le agevolazioni previste per l'Italia trovano un compenso nel beneficio del cosiddetto *tax sparing credit* assicurato a Trinidad e Tobago in considerazione delle particolari esigenze economiche di quel Paese.

La Convenzione, a mio modesto avviso, è il frutto di un buon negoziato, difende ed agevola gli interessi degli Stati membri. Così è rafforzato con reciprocità il principio di parità di trattamento tra i residenti di un Paese operante nell'altro. Ricorderò a me stesso che lo Stato di Trinidad e Tobago, con capitale Port of Spain fa parte della nuova Federazione delle Indie occidentali costituita ufficialmente il 3 gennaio 1958. Produce cacao, canna da zucchero ed è ricca di petrolio. Importa per 448 milioni di dollari ed esporta per 449 milioni di dollari e l'80 per cento di quanto è esportato si riferisce al petrolio.

La Convenzione per cui mi permetto di chiedere l'approvazione risponde ad esigenze non certo di grande rilievo dal punto di vista economico come quantità, ma certamente rientra in una cornice di favorevoli e crescenti intese per quanto riguarda gli scambi commerciali in un clima di collaborazione e di fiducia.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**E L K A N , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Signor Presidente, onorevoli senatori, è stata giustamente messa in rilievo dall'onorevole relatore l'importanza che assume questa Convenzione, proprio perchè essa risponde alla logica che segue il nostro Paese nei confronti dei Paesi in via di svi-

luppo, e che è quella di intervenire nei confronti di tali Paesi con convenzioni che diano ad imprese italiane, pubbliche o private, la possibilità di inserirsi nelle economie dei Paesi in questione, dando una spinta allo sviluppo e al progresso economico dei Paesi stessi.

La presente Convenzione risponde a questa logica e nel tempo stesso assicura al nostro Paese una notevole area di intervento, garantendo, attraverso le clausole poste nell'articolato, interventi rispondenti alle indicazioni che seguono peraltro anche altri Paesi nei confronti di quelli in via di sviluppo.

Anche per sollecitare l'approvazione di questa Convenzione, tengo a far presente all'Assemblea che, pur se il relatore con molta gentilezza ha detto che si tratta di una ratifica che finalmente non arriva in ritardo, la ratifica della presente Convenzione è già stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* di Trinidad a Tobago del 31 dicembre 1971. È evidente che una situazione parlamentare meno difficile in quei Paesi ha reso più rapido l'iter di ratifica della Convenzione. Sappiamo però che la ratifica è molto attesa, soprattutto per quanto riguarda il settore petrolifero, per poter cominciare ad operare protetti dalle clausole della Convenzione stessa.

Per questo si raccomanda la Convenzione all'approvazione dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**PINTO**, Segretario:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione stessa.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal trasporto aereo, effettuato a Teheran il 29 settembre-7 ottobre 1969** » (466)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal trasporto aereo, effettuato a Teheran il 29 settembre-7 ottobre 1969 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**RUSO LUIGI**, relatore. Si tratta di un modesto provvedimento per il quale forse il ricorso al disegno di legge è anche troppo solenne. Comunque non posso che rimettermi al testo della relazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**ELKAN**, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, finchè non si sarà accertato — e sarà opportuno che anche da parte di tutti gli uffici competenti

questo accertamento venga fatto — quali siano le convenzioni che debbono essere sottoposte a ratifica e quali invece possono essere soltanto affidate a note tra i vari governi, il Ministro degli affari esteri sarà costretto a portare all'attenzione delle Assemblee legislative provvedimenti anche di minore importanza rispetto ad altri molto più complessi. Infatti se tali provvedimenti non hanno la ratifica del Parlamento non possono entrare in vigore. Ritengo quindi anch'io di accogliere l'invito di procedere ad un'analisi del problema poichè ci sono ancora altre proposte di ratifica che meriterebbero un attento esame per verificare fino a che punto l'approvazione del Parlamento sia necessaria e fino a che punto sia opportuno impegnare per lungo tempo le Commissioni e le Assemblee distogliendole da altri importanti lavori.

Come ha detto l'onorevole relatore nella sua relazione, tra l'Italia e l'Iran esistono regolari servizi aerei di linea gestiti dalle rispettive compagnie di bandiera Alitalia e Iran Air. In entrambi gli Stati i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea sono gravati da imposta sul reddito. La gestione di tali servizi risulta quindi particolarmente onerosa per effetto della contemporanea applicazione in Italia ed in Iran di imposte di analoga natura sugli stessi redditi.

In Iran tale imposta, che dal 1967 ha raggiunto l'aliquota del 5 per cento mentre in precedenza era del 3 per cento, colpisce l'ammontare di tutte le vendite dei biglietti e i voli effettuati in quello Stato, sia che l'incasso avvenga materialmente in Iran, sia che avvenga all'estero, come nel caso dei biglietti prepagati. Tuttavia, in base ad una legge del 1956, che prevede la concessione automatica dell'esenzione dal pagamento dell'imposta a condizioni di reciprocità, molte compagnie di navigazione aerea straniere, previo semplice impegno tra le competenti amministrazioni finanziarie, non vengono assoggettate al pagamento di dette imposte.

Non è stato possibile da parte nostra seguire tale procedura in quanto la Costituzione richiede, nel caso specifico, la ratifica parlamentare. Da qui la necessità a interessare frequentemente le Assemblee per queste ratifiche. Bisognerebbe approfondire se ef-

fettivamente, a termini di Costituzione, tale ratifica sia da richiedere.

**PRESIDENTE.** Bisognerebbe accertare se in questo caso l'esenzione fiscale importa o no oneri alle finanze. Io direi di sì, per lo meno attraverso l'esenzione. Forse proprio in questo caso la Costituzione è osservata presentando il disegno di legge.

**E L K A N**, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Per tutelare quindi gli interessi della nostra aviazione civile si è reso necessario procedere alla stipulazione dello Scambio di Note effettuato il 29 settembre. Con tale Scambio di Note, la cui formulazione, a differenza degli altri accordi stipulati in materia, è stata semplificata in vista della conclusione di una Convenzione a carattere generale contro le doppie imposizioni che comprenderebbero anche il settore aereo, i due Governi, in considerazione della reciprocità di trattamento di fatto osservata dal 1956, si impegnano ad esentare anche per il futuro l'Iran Air e l'Alitalia dalle imposte sui redditi derivanti dall'esercizio delle proprie attività svolte rispettivamente in Italia e nell'Iran.

Questa è la ragione della richiesta ratifica e questo è il merito della Convenzione. Per quanto riguarda la costituzionalità e la necessità di presentarla al Parlamento, il Presidente del Senato, con molta sicurezza, ci ha già confortati sulla necessità stessa...

**PRESIDENTE.** In questo caso.

**E L K A N**, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* ... quindi il Parlamento operi di conseguenza.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**P I N T O**, *Segretario:*

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e l'Iran effettuato in Teheran il 29 set-

tembre-7 ottobre 1969 sulle esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal trasporto aereo.

(È approvato).

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 657 e inserimento nel calendario dei lavori del disegno di legge n. 658**

**SCELEBA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SCELEBA.** Signor Presidente, a nome della Commissione affari esteri, chiedo che, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmata a Bruxelles il 22 gennaio 1972 » (657).

Chiedo inoltre, a norma del quarto comma dell'articolo 55 del Regolamento, l'inserimento nel calendario dei lavori del Senato del seguente disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla creazione di un istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato Protocollo sui privilegi e sulle immunità e Atti connessi » (658).

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, le due richieste sono accolte.

**Proroga del termine per la presentazione della relazione sul Documento IV, n. 18. Autorizzazione alla relazione orale per il Documento IV, n. 19.**

**Sui lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

**BETTIOL.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BETTIOL.** Signor Presidente, ho domandato la parola per chiederle, ai sensi dell'articolo 135, comma settimo, del Regolamento, che alla Giunta sia concesso un nuovo termine per riferire al Senato sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Ariosto (*Documento IV, n. 18*). Risulta, in effetti, che nel processo in corso è stata sollevata una eccezione di anticostituzionalità relativa ad una norma che dovrebbe regolare una prova e che il processo si trova davanti alla Corte costituzionale, quindi in attesa di essere esaminato sotto il profilo costituzionale.

Per quanto riguarda poi la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pittella (*Documento IV, n. 19*), siamo riusciti oggi nel pomeriggio ad esaminare il suo caso, per cui chiedo l'autorizzazione alla relazione orale.

Colgo questa occasione per talune brevi osservazioni, signor Presidente, che mi stanno a cuore. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Presidenza sul fatto che il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda entro il quale la Giunta deve riferire al Senato a norma dell'articolo 135, comma 7, del Regolamento, appare piuttosto angusto sia in assoluto, sia soprattutto in relazione a quanto dispongono il quinto ed il sesto comma dello stesso articolo 135. Il quinto comma prevede, come è noto, che « il senatore, nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte ». Il 6° comma stabilisce poi che, « se

la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei deputati ».

In verità soprattutto il 5° comma dell'articolo 135 può portare, a mio avviso, ad una profonda trasformazione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, perchè si può venire, attraverso questa istruttoria che chiameremo parlamentare, a discutere prevalentemente il merito della questione sottoposta alla Giunta o alla Commissione che dovrebbe essere sottratta, come è stato finora, ad ogni valutazione di fondo.

L'angustia del termine, poi, dei 30 giorni si avverte soprattutto all'inizio della legislatura, allorchè la Giunta, oltre ad esaminare le domande di autorizzazione a procedere presentate al Senato, deve attendere anche al lungo, complesso e delicato lavoro di verifica dei poteri, nonchè all'esame delle cariche ricoperte dai senatori, alla luce delle norme sulle incompatibilità parlamentari.

Comunque credo che sarà soprattutto la esperienza a dirci se il termine dei 30 giorni, attualmente previsto dal Regolamento, sia congruo o se non convenga apportarvi, eventualmente, qualche ritocco.

A conclusione di queste mie brevi considerazioni mi sia consentito di sottolineare che, pur nella ristrettezza dei termini previsti dal Regolamento, la Giunta ha adempiuto i suoi compiti con grande zelo, impegno, scrupolo ed obiettività, con l'ausilio veramente esemplare, costante e prezioso della sua segreteria; orbene, ne sono certo, altrettanto zelo, impegno, scrupolo ed obiettività accompagneranno anche nel futuro i lavori della Giunta che ho l'onore immeritatamente di presiedere.

**P R E S I D E N T E .** Onorevole Presidente della Giunta, noi tutti insieme abbiamo ascoltato prima le sue richieste e poi le sue considerazioni. Ma prima di passare alle richieste, mi consenta qualche parola di commento alle sue considerazioni.

Non c'è dubbio che il nostro Regolamento fissa un termine relativamente ristretto alla

Giunta per riferire in Assemblea. Ma ella e tutti gli onorevoli senatori ricordano come a questa determinazione nel nuovo Regolamento si addivenne per accogliere un moto di opinione pubblica manifestante il vivo desiderio che i due rami del Parlamento decidessero con sollecitudine sulle richieste di autorizzazione, anche per non dare l'impressione di voler sottrarre i parlamentari alla patria giustizia.

Questo è stato il motivo che ci condusse tutti a votare il termine di 30 giorni. Per la verità, guardando alla storia della Giunta che ella con tanto impegno presiede, in questo inizio di legislatura dovremmo concludere che i 30 giorni bastano. È la prima volta che noi in pochi mesi portiamo in Assemblea ben 33 domande di autorizzazione a procedere.

**B E T T I O L .** Abbiamo sudato molto, Presidente!

**P R E S I D E N T E .** Ella ha sudato molto; ma abbiamo visto che il sudore di autunno — un autunno caldissimo in questa materia, per quanto riguarda la Giunta — ha dato buoni risultati. Sicchè dovrei dedurre, da ciò che è successo, che la sua richiesta di rivedere il Regolamento oggi è perlomeno intempestiva.

Vorrei sperare che ella con me potesse concludere che forse è opportuno aspettare ancora qualche mese, in modo da vedere in prosieguo dei tempi qual è l'insieme degli inconvenienti che la nuova regolamentazione ha portato. Se dovesse constatare che inconvenienti ci sono, ella formulerà delle precise proposte e noi tutti, prima in sede di Giunta per il Regolamento e poi qui in Assemblea, certamente le prenderemo nella dovuta considerazione.

Da quanto sono venuto dicendo risulta implicita una lode alla Commissione che lei presiede e alla sua attività di Presidente per il lavoro svolto e per la solerzia con la quale ha richiamato la nostra attenzione su certi inconvenienti non ancora verificatisi, ma temuti per il futuro.

Per quanto riguarda la prima richiesta del senatore Bettiol della proroga del termine

per la presentazione della relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Ariosto, tale richiesta, non essendovi osservazioni, è accolta.

Il senatore Bettiol ha anche chiesto l'autorizzazione alla relazione orale sulle domande di autorizzazione a procedere contro il senatore Pittella. Non essendovi osservazioni, tale richiesta è accolta.

B E T T I O L . Grazie, signor Presidente.

#### Discussione e deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione di alcune domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del signor Cardella Francesco, per il reato di vilipendio del Parlamento (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV n. 1*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* T A M B R O L I A R M A R O L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, diverse domande di autorizzazione a procedere riguardano il reato di vilipendio contro le Assemblee legislative. Per questo reato la Giunta si è orientata nel senso di non concedere l'autorizzazione a procedere quando la sua configurazione sia basata su espressioni volgari e grossolane, che sono tipiche dell'intolleranza politica, e si sostanzino in una critica aspra e in invettive usuali e generiche, tenuto conto anche delle modalità e delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono state pronunciate le frasi o sono stati scritti i volantini, e così via.

La Giunta ritiene che la dignità e il prestigio delle Assemblee legislative non possano essere intaccate dal comportamento di cittadini che evidentemente non contribuiscono, con tale comportamento, al miglioramento e al consolidamento delle istituzioni. Questo è l'orientamento generale della Giunta.

Per quanto riguarda in particolare il caso del signor Francesco Cardella, che nella piazza del comune di Termini Imerese ha tenuto in due occasioni un comizio accusando il

governo Colombo, accusando i carabinieri e la polizia di fascismo, e ha detto: « Questo fango del Parlamento » e: « Questo governo Colombo deve andare a terra perchè è un Governo di mafia e di miseria », si tratta di espressioni tipiche di un'intolleranza politica...

P R E S I D E N T E . Quindi lei pensa che abbia vilipeso solo la lingua italiana questo concittadino!

T A M B R O N I A R M A R O L I , *relatore*. La lingua italiana e, riterrei, anche se stesso come cittadino italiano, come appartenente alla comunità italiana.

Mi richiamo quindi alla relazione scritta, che conclude chiedendo all'Assemblea la reiezione dell'autorizzazione a procedere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il signor Cardella Francesco. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

#### È approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Zanti Carmen Paola, per il reato di diffamazione continuata con il mezzo della stampa (articolo 81, capoverso 595, primo e terzo comma del codice penale, articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 6*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* C A C C H I O L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fatto contestato al collega Zanti è di così lieve entità e, come è stato rilevato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riveste carattere così squisitamente politico che non si ravvisano gli elementi costitutivi ed essenziali per i quali è possibile concedere l'autorizzazione a procedere.

Infatti la Giunta, all'unanimità, ha deciso in questo senso. Mi rimetto quindi alla mia relazione scritta e chiedo all'Assemblea di re-

spingere la richiesta di autorizzazione a procedere.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Zanti Carmen Paola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Vorrei invitare i colleghi relatori a specificare almeno in che consiste il fatto in relazione al quale l'Assemblea è chiamata a deliberare, per una più completa informazione dei senatori che non fanno parte della Giunta.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti dei signori Mola di Nomaglio Gustavo, Giachino Roberto e Garola Renato, per concorso nel reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articoli 110, 290, 266 del codice penale) (*Doc. IV, n. 7*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* **TAMBRONI ARMAROLI, relatore.** Il Procuratore della Repubblica di Torino ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti di Mola di Nomaglio Gustavo, Giachino Roberto e Garola Renato, dirigenti del Fronte monarchico giovanile di Torino. Il 18 dicembre 1971, mentre erano in corso le votazioni per la elezione del Presidente della Repubblica, i predetti signori hanno diffuso a Torino un volantino nel quale era detto: « Intanto mille inetti mantenuti e pasciuti a spese del popolo italiano effettuano continue riunioni (che vengono a costare, sempre allo sfortunato popolo italiano, molti miliardi) al fine di stabilire chi fra essi è il più inetto, cioè ha i requisiti per ricoprire la più alta carica dello Stato ».

Si tratta, onorevole Presidente, di persone che, oltretutto, sono male informate, specie per ciò che riguarda le spese...

**PRESIDENTE.** Certo che a chi segue questa discussione non riuscirà facile comprendere i criteri prevalsi. Non dubito che di ciò la Giunta si renderà consapevole.

**TAMBRONI ARMAROLI, relatore.** Rifacendomi a quanto ho avuto modo di spiegare in precedenza, debbo dire che la Giunta ha ritenuto che, proprio per il tempo e le modalità in cui queste espressioni, certamente poco corrette, sono state pronunciate, non assumano rilievo tale da consigliare la prosecuzione del procedimento e, all'unanimità, ha deciso di proporre all'Assemblea che la relativa autorizzazione a procedere non sia concessa.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro i signori Mola di Nomaglio Gustavo, Giachino Roberto e Garola Renato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del signor Scuderi Giovanni, per concorso nel reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 8*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* **TAMBRONI ARMAROLI, relatore.** Signor Presidente, nei confronti del signor Scuderi Giovanni il Procuratore della Repubblica di Firenze ha richiesto, in data 31 maggio 1972, l'autorizzazione a procedere per vilipendio delle Assemblee legislative. Lo Scuderi ha stampato e diffuso in Firenze un volantino intitolato « Il Bolscevico », nel quale tra l'altro è riportata la seguente frase: « In questa epoca in cui si fronteggiano per lo scontro decisivo il proletariato e la borghesia nell'attuale fase di lotta del socialismo, tutte le istituzioni borghesi, dal Parlamento al Governo, dall'Esercito alla burocrazia, alla Magistratura, sono completamente permeate di fascismo ».

Si tratta di affermazioni di natura strettamente politica, che evidentemente rispecchiano il pensiero dello Scuderi. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha ritenuto la frase stessa espressione di intolleranza e malcostume politico, ma non idonea ad intaccare il prestigio del Parla-

mento: ha quindi deciso, all'unanimità, di proporre all'Assemblea che la relativa domanda di autorizzazione a procedere non sia concessa.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il signor Scuderi Giovanni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore De Matteis, per il reato di diffamazione (articolo 595 del codice penale) (*Doc. IV, n. 10*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**PETRELLA, relatore.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a carico del senatore De Matteis è stata chiesta l'autorizzazione a procedere per il reato di diffamazione o meglio per un supposto reato di diffamazione.

Il senatore De Matteis, in una seduta di consiglio comunale, ebbe a pronunciare frasi critiche contro alcuni membri del comitato dell'ECA di Casarano. Secondo l'ipotesi di accusa, in particolare disse queste parole: « Attenzione, signori della maggioranza, stiano attenti alcuni componenti dell'ECA i quali insidiano le donne che hanno i mariti all'estero! ».

A seguito di questa frase — si badi bene, frase genericamente diretta contro alcuni, ma non nominati, membri dell'ECA di quel luogo — si procedette con querela sporta dal Presidente dell'ECA. Ma il reato di diffamazione ha questa struttura giuridica: deve offendere specificatamente una persona identificata o identificabile; quando la persona non è identificabile, non sussiste il reato di diffamazione. Soccorrono, nel caso, altre figure criminose. Secondo il nostro diritto un ente non può proporre querela per diffamazione; infatti un ente, che non è una persona fisica, non può mai essere diffamato. Che cosa succede dunque nella pratica giudiziaria? Presentata una querela di questo genere, e cioè la querela di un ente, era ovvia una immediata archiviazione per la sua manife-

sta inconsistenza giuridica. Ma qui sono subentrati evidentemente altri motivi che hanno indotto al procedimento, laddove il procedimento non sarebbe dovuto essere.

La Giunta ha rilevato innanzitutto il carattere di critica politica, sia pure espressa in una certa maniera, nelle frasi pronunciate dal senatore De Matteis; ha notato poi la natura politica del reato che gli veniva addebitato; ha poi ritenuto che, appunto per la manifesta inconsistenza giuridica dell'accusa, non fosse il caso di concedere l'autorizzazione a procedere, potendosi ravvisare nello stesso procedimento un fenomeno di ritorsione politica.

Qual è la natura dell'autorizzazione a procedere che a noi spetta di dare? È appunto quella di una garanzia da dare al parlamentare perchè svolga liberamente la sua attività; garanzia che serve alla maggioranza e maggiormente alle minoranze in base ai principi della nostra democrazia.

La Commissione all'unanimità ha proposto, nel caso del senatore De Matteis, che venga rigettata la richiesta di autorizzazione a procedere.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore De Matteis. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Argiroffi, per i reati di oltraggio continuato pluriaggravato a pubblico ufficiale (articoli 81 prima parte, 341 prima parte e ultima parte, prima e seconda ipotesi, del codice penale) e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (articolo 651 del codice penale) (*Doc. IV, n. 11*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**OLIVA, relatore.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Argiroffi si è trovato coinvolto in un episodio sconvolto la notte del 6 ottobre 1971, che trovò eco anche sui giornali. Il fatto si svolse a Piazza Navo-

na, a due passi dal Senato, ed ebbe immediate ripercussioni nel nostro ambiente.

Il Procuratore della Repubblica di Roma ha successivamente trasmesso la richiesta di autorizzazione a procedere per i reati di oltraggio pluriaggravato a pubblico ufficiale e di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Il senatore Argiroffi, dopo che la Giunta aveva esaminato fatti e risultanze, ha chiesto di essere sentito, ed ha fornito ampie spiegazioni di quello che egli ritiene essere stato il comportamento non tanto di un parlamentare, quanto di un cittadino in presenza di fatti che potevano presentare per lui motivo di riprovazione per quanto riguardava i metodi più che i fatti. Ascoltate tali dichiarazioni, la Giunta, pur non potendo entrare nel merito, nè volendo sostituirsi al giudice, ha, a maggioranza, ritenuto che, salvo il doveroso richiamo di chiunque al necessario rispetto per le forze dell'ordine, nella fattispecie si poteva ritenere acquisita una ricostruzione psicologica dei fatti tale da escludere, da parte del senatore Argiroffi, una precisa volontà di oltraggio e tanto meno di rifiuto di fornire le generalità.

Confermo pertanto che la decisione presa dalla Giunta fu quella di richiedere la reiezione della richiesta di autorizzazione a procedere.

T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Onorevole Presidente, in merito a questa relazione, mi permetto di fare alcuni appunti.

Proprio perché appartengo al numero limitato di coloro che auspicano una revisione dell'istituto delle immunità parlamentari in senso più restrittivo, terrei a che le relazioni e le discussioni in materia si attenessero allo spirito e alla lettera della Costituzione, specialmente all'articolo 68.

Ho davanti questa relazione e, come prendo la parola su di essa, così avrei potuto prenderla per fare altre osservazioni alle precedenti. Comunque mi riferirò a quanto maggiormente emerge da questa relazione.

Si comincia con l'affermare che i fatti denunciati dal Procuratore della Repubblica di Roma sono realmente avvenuti ed hanno assunto rilievo particolare e quasi emblematico che ben giustifica la severa denuncia delle autorità di pubblica sicurezza. Siamo di fronte quindi ad un fatto ritenuto certo dalla Commissione e contro questa certezza del fatto e quindi contro la narrativa dei fatti avvenuta tramite il procuratore della Repubblica si oppone la versione dell'interessato totalmente diversa. Notate bene che nella maggior parte dei casi si giustifica la negativa dell'autorizzazione a procedere per il contenuto politico che ha il fatto e quindi con la salvaguardia che deve avere il parlamentare nell'esprimere le proprie opinioni liberamente secondo il suo pensiero politico. Qui l'interessato però nega qualsiasi spirito e contenuto politico delle sue osservazioni e dà un'altra versione dei fatti totalmente contraria.

Di fronte a queste due versioni, sebbene totalmente diverse, dico subito che voterò a favore delle conclusioni. Ma di fronte a queste due versioni contrastanti il relatore si permette erigersi a giudice, di credere alla seconda versione e non alla prima — non lo dice, ma in realtà è così — ed aggiunge che anzi non intende entrare nel merito, cioè sostituirsi al giudice — in realtà però c'entra e si sostituisce —. Inoltre ritiene di escludere una volontà di oltraggio e di rifiuto delle generalità. Con un antefatto simile è possibile giungere alla conclusione, senza erigersi a giudice in modo completo e totale? Si esclude la volontà di oltraggio e quindi si assolve per mancanza di dolo, per quanto riguarda il primo reato e per il secondo, « rifiuto delle generalità », si assolve per insussistenza del fatto. Nelle premesse invece si era dato atto che i fatti erano realmente avvenuti e avevano un rilievo particolare, quasi emblematico.

Da questa forzatura che l'ottimo e carissimo collega Oliva ha voluto porre in atto per giungere a questa conclusione, si evince che è necessario por mano alla revisione di questo istituto che ci porta ad attuare queste contorsioni giuridiche. Invece io queste contorsioni giuridiche non le faccio e appro-

vo la conclusione, negando l'autorizzazione a procedere, perchè, attraverso i fatti denunciati, si colpisce la figura politica e morale di un membro del Parlamento. Si tratta quindi di una cosa semplice, lineare, accettabile perchè se volessimo entrare in questo argomento, potremmo anche sfogliare i volumi della Costituente senza trovare suggerimenti certi perchè, in materia, anche in quella altissima sede i pareri furono molto discordanti. Certo è che non si possono fare queste contorsioni: ammettere i fatti, erigersi a giudice e negare di essere giudice, mentre in effetti si giudica con l'assolutoria per inesistenza del fatto che si riconosce avvenuto.

Giungo quindi alle stesse conclusioni, ma seguendo altre strade e per altri motivi.

O L I V A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A , *relatore*. Ringrazio il collega Torelli di avere sollevato la questione, anche se non trovo giusto che egli abbia in qualche modo inquadrato la mia posizione più o meno nella figura di una contorsione. Ma è evidente che il collega Torelli non può aver mancato, anche in questa occasione, allo spirito di amicizia e di obiettività giuridica che gli è proprio.

Comunque voglio osservare che, se il nostro giudizio sulla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere dovesse — come ha affermato il collega Torelli — basarsi soltanto sul riguardo dovuto alla personalità del parlamentare in quanto tale, tanto varrebbe concludere per l'abolizione di questo istituto. Basterebbe dire, infatti: il parlamentare, in quanto possa venir limitato nella sua capacità di muoversi e di pensare politicamente per il fatto di essere accusato dal magistrato, deve essere lasciato fuori da ogni responsabilità penale.

Mi pare invece che l'istituto dell'autorizzazione a procedere voglia essere tutt'altra cosa: cioè voglia rappresentare un tentativo di rimediare a quello che potrebbe essere l'abuso del cittadino divenuto parlamentare,

il quale — per questa sua veste — potrebbe ritenersi impunibile in qualunque ipotesi criminosa. È evidente che questo la Costituzione non volle, posto che ha voluto affidare all'apprezzamento del Parlamento stesso i casi in cui, sia pure eccezionalmente, può essere concessa o si propone che sia concessa l'autorizzazione a procedere.

D'altra parte, il relatore ha l'obbligo di riferire e di illustrare non il suo personale parere, ma quello della Commissione, in questo caso della Giunta delle elezioni: ed evidentemente non poteva, tanto per aggirare l'ostacolo, dire cose diverse da quelle che sono state dette e decise, tanto più che l'accusato, il collega Argiroffi, ha chiesto di essere sentito ed ha confermato la formale esistenza dei fatti che gli sono stati addebitati. Se il relatore ne ha parlato, non lo ha fatto in base agli atti istruttori (perchè su questi, è evidente, la Giunta deve conservare il prescritto riserbo) bensì in base alle dichiarazioni dell'interessato. D'altronde quando la persona interessata chiede di essere sentita ed ammette i fatti, pur dandone una interpretazione diversa, la Giunta deve concludere che, se il Regolamento consente all'interessato di esporre la propria difesa, questo avviene perchè la Giunta ne tenga conto, e riferisca all'Aula un complesso di valutazioni che derivi anche dal concorso che l'interessato dà nell'esporre e nell'interpretare i fatti.

Sul caso in esame, come è detto nella relazione, la decisione fu presa a maggioranza. Evidentemente non è qui il caso di dire nè chi votò a favore, nè chi votò contro, nè quale fu la giustificazione dei voti contrari e dei voti favorevoli: ma è chiaro che il relatore, in questa circostanza difficile (per tutte le altre autorizzazioni, come avete sentito, vi è stato un parere unanime e per questa no) si è trovato nella difficile necessità di argomentare in appoggio alla decisione della maggioranza della Commissione ed ha ritenuto di farlo ricorrendo alla valutazione sul dolo. Ottenuta infatti dalla voce dell'interessato l'ammissione dei fatti, era però doveroso prendere in considerazione il suo diniego di aver voluto attribuire a quei fatti una volon-

tà di reato che evidentemente la Giunta non poteva nè presumere, nè giudicare senz'altro esistente.

Si è perciò preferito ritenere credibile la personalità di chi è venuto ad esporci le circostanze.

È poi vero che lo stesso senatore Argiroffi ha escluso che il suo intervento abbia voluto essere di polemica politica — il che porterebbe le cose fuori dall'ambito della nostra valutazione di Giunta — però egli ci ha ricordato che, in quanto parlamentare, aveva voluto dimostrare il suo diritto-dovere di cittadino particolarmente qualificato (come medico, egli ha precisato) ad assumere un determinato atteggiamento, non dico di condanna, ma di valutazione non positiva sul fatto che, nel corso della retata alla quale assisteva, persone anziane o di minore età venissero trattate con eccessiva decisione: giudizio questo tutt'altro che facile se pensiamo alla conoscenza personale fatta da ciascuno di noi, se non a quell'ora tardissima di notte, in altre ore meno antelucane, delle ripugnanti confusioni, certo non esemplari, che qualche volta turbano l'incanto di Piazza Navona.

Ecco perchè in realtà, non potendo la Giunta nè assolvere nè condannare, e tuttavia non volendo accreditare la sensazione che il parlamentare come tale abbia diritto ad un'assoluta impunità, che sfugga a qualsiasi giudizio, e dei giudici e dell'Assemblea, il relatore ha dovuto fare qualche sforzo per presentare una fattispecie difficile ed una proposta accettabile. Può darsi che non vi sia riuscito. Egli però vi assicura che il giudizio complessivo della Giunta nella sua maggioranza (ed è ciò che conta) è stato quello che egli ha riportato: e ve ne suggerisce l'approvazione.

B E T T I O L . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E T T I O L . Io debbo difendere, contro l'attacco intelligente ed acuto del senatore Torelli, la tormentata ma responsabile

relazione del collega che ha parlato. Ho detto nel mio intervento di qualche minuto fa che l'istituto dell'autorizzazione a procedere, dopo la riforma del Regolamento, sta cambiando lentamente e gradatamente figura, natura e scopi. In concreto quando avevo letto la relazione della procura a noi pervenuta sul caso Argiroffi ero rimasto particolarmente impressionato perchè la polizia veniva aggredita con termini molto brutali e la polizia deve essere difesa e tutelata nel suo onore e nel suo prestigio. Questo è un punto fondamentale della mia e della nostra concezione di vita.

Ma io ho voluto avvalermi dell'articolo 135, n. 5, del nuovo Regolamento ed ho interrogato il senatore Argiroffi per chiedergli sul suo onore, non potendolo far giurare perchè non sono magistrato, se quanto detto nella relazione corrisponde a verità. Egli ha detto: « Presidente, ho pronunciato soltanto la parola " sgherri " ». Le altre parole non le ho pronunciate ».

Ora, per quanto la parola « sgherri » non sia certamente gentile, non è parola la quale possa, in un momento di concitazione politica, essere tale da consentire un giudizio positivo per concedere il rinvio a giudizio. Certamente noi abbiamo fatto un esame sul merito ma questo esame oggi, signor Presidente, con la possibilità dell'interrogatorio dell'imputato, chiamiamolo così, con la possibilità che l'imputato presenti memorie difensive e che magari domani venga con l'avvocato difensore, è evidente che costringe noi della Commissione delle autorizzazioni a procedere a compiere una vera e propria istruttoria: un'istruttoria che va ben al di là di quello che può essere il *fumus mali iuris* per quanto concerne una semplice persecuzione di carattere politico, così come era un tempo, ma che deve anche scendere all'esame, al contenuto delle posizioni oggettive e soggettive, materiali e psicologiche delle persone interessate.

È per questo che, proprio in questo caso, di fronte a quella che è stata una posizione di onore presa dall'interessato, alla quale io ho creduto perchè parto dal presupposto che qui siamo tutti gentiluomini e che quan-

do uno dà la parola d'onore a questa parola d'onore si deve credere, ho votato, cambiando il mio originario pensiero, contro la richiesta di autorizzazione a procedere perchè ho ritenuto che non ci fossero gli estremi per concederla.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Argiroffi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvata.**

## Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia

**P R E S I D E N T E .** Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Bloise, per il reato continuato di oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 81, 341, prima parte e ultimo comma del codice penale) (*Doc. IV, n. 13*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**B E T T I O L , f.f. relatore.** Riferisco io molto brevemente in vece del relatore Petrone. È una piccola cosa. Si legge nel documento che perviene a noi dall'autorità giudiziaria che « la polizia ferroviaria di Sibari era nervosa e poco imparziale nei confronti dei socialisti ». Si legge che « il brigadiere dei carabinieri di Sibari guarda con un occhio solo... perchè ha notato soltanto e soltanto denunciato socialisti sebbene fossero presenti alla manifestazione il senatore Smurra ed il consigliere provinciale Liguori entrambi della Democrazia cristiana ». Non c'è altro: giudicate voi.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Bloise. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Franco, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 585 del codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 16*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**B E T T I O L , relatore.** C'è un verso del Pascoli, mi pare, nella poesia « I due fanciulli »: « corser parole grandi più di loro ». Mi pare che realmente nel manifesto che viene attribuito al senatore Francesco Franco siano corse parole grandi più di loro: mettiamoli tutti insieme. Indubbiamente, ed oggettivamente parlando, queste frasi sono frasi offensive, gravemente offensive; ma la Giunta ha ritenuto che, siccome sono state stampate in un manifestino distribuito a Reggio Calabria, che è stata negli ultimi tempi sede di clamorosi incidenti, di tensione psicologica e politica, non fosse il caso di aggiungere fuoco a fuoco o di soffiare sul fuoco e pertanto ha concesso l'indulgenza pienaria.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Franco. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Poerio, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale, in relazione agli articoli 1, 13 e 31 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 17*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**M U R M U R A , relatore.** Onorevole Presidente, un comunicato-stampa del comitato direttivo della federazione comunista di Crotona è alla base della querela che il dottor

Silvio Messinetti ha presentato per diffamazione aggravata nei confronti del senatore Pasquale Poerio che se ne è dichiarato autore.

I fatti addebitati — un comportamento scorretto nei confronti della classe operaia e degli interessi del Partito comunista anche in relazione ad alcune votazioni parlamentari — sembrano, ad avviso del relatore e soprattutto della Giunta per le autorizzazioni a procedere, non intaccare la dignità e l'onorabilità del dottor Silvio Messinetti e come tali non giustificerebbero la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Alla luce di questa impostazione la Giunta propone all'Assemblea la reiezione della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Pasquale Poerio.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Poerio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Ricordo che l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Ariosto, per il reato di concussione (articolo 317 del codice penale) (*Doc. IV, n. 18*) è stato rinviato.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Pittella, per il reato continuato di interesse privato in atti di ufficio (articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale) (*Doc. IV, n. 19*), per la quale è stata autorizzata la relazione orale.

Invito pertanto il senatore Bettiol a riferire oralmente.

**B E T T I O L , f. f. relatore.** Si tratta di un'imputazione di interesse privato in atti d'ufficio per aver occupato con il proprio ufficio sanitario i locali del municipio destinati all'ONMI. Per questo fatto il senatore Pittella ha già subito due volte processo in primo e secondo grado e in ambedue è stato assolto, in secondo grado con la formula, se ben ricordo, che il fatto non costituisce reato. Quindi questa sarebbe un'autorizzazione

per un eventuale ricorso in Cassazione da parte del procuratore generale.

Tale richiesta può essere dunque, nei confronti del nostro collega, non dico persecutoria ma quanto meno poco conveniente. Per questa ragione la Giunta all'unanimità ha ritenuto di respingerla.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Pittella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Tedeschi Franco, per concorso nel reato di peculato (articoli 314 e 110 del codice penale) (*Doc. IV, n. 20*).

Ha facoltà di parlare il senatore De Carolis, facente funzioni di relatore.

**D E C A R O L I S , f. f. relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il procedimento relativo a questa domanda di autorizzazione a procedere si aprì in conseguenza delle dichiarazioni di tale Giangiacomo Deodato il quale, chiamato in giudizio dinanzi al tribunale di Ferrara per rispondere di peculato della somma di lire 1 milione e 400.000 in suo possesso quale direttore di un corso di addestramento professionale, ebbe ad assumere di aver ricevuto disposizioni appunto dall'onorevole Franco Tedeschi, all'epoca presidente provinciale dell'ENAFAP, di stornare dei fondi per coprire ammanchi riscontrati nella gestione di un precedente corso diretto da altre persone.

Il pubblico ministero ha espresso l'avviso che l'accusa rivolta al senatore Tedeschi sia assolutamente inconsistente e dimostra tale inconsistenza con una serie di considerazioni ampiamente sviluppate nella lettera di richiesta di autorizzazione a procedere, sì da affermare che il nominato Deodato, nel tentativo di scagionarsi da ogni responsabilità, abbia voluto, contro verità, coinvolgere nella vicenda il senatore Tedeschi.

A questo punto potrebbe sorgere spontaneo il quesito sul perchè il pubblico ministe-

ro, di fronte a tale manifesta infondatezza dell'accusa, non abbia provveduto subito al proscioglimento, ma lo stesso avverte, nella citata nota, di aver trasmesso gli atti per l'eventuale autorizzazione a procedere, poichè la declaratoria di improseguibilità dell'azione penale prevale su qualunque pronuncia di proscioglimento nel merito.

Per quanto sopra esposto, nella seduta del 22 novembre 1972, la Giunta all'unanimità ha espresso il parere che l'autorizzazione sia da negare.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Tedeschi Franco. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del signor Del Grande Fausto, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 21*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* **T A M B R O N I A R M A R O L I ,** *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei confronti di Fausto Del Grande è stata richiesta l'autorizzazione a procedere, perchè in un riquadro murale della sezione del Movimento sociale, il 17 dicembre 1971, è stato affisso un manifesto contenente figure e scritti ritenuti oltraggiosi nei confronti del Capo dello Stato e del Parlamento.

Nella relazione sono indicati anche i disegni e le didascalie.

Il Procuratore della Repubblica di Pisa, ha ritenuto che in tali espressioni e disegni si potesse configurare il reato di vilipendio delle Assemblee legislative. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta del 26 ottobre 1972, pur condannando le espressioni denunciate dal Procuratore della Repubblica di Pisa, non ha tuttavia ravvisato nelle medesime un rilievo atto a configurare il reato di vilipendio e ha deciso, all'unanimità, di proporre all'Assemblea che la domanda di autorizzazione a procedere non sia accolta.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il signor Del Grande Fausto. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del signor Fiorillo Carmine, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 22*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* **T A M B R O N I A R M A R O L I ,** *relatore.* In questo caso, onorevoli colleghi, si tratta di una frase che il Fiorillo avrebbe scritto in un manifestino a firma « il Circolo Lenin », contenente l'espressione: « La farsa delle elezioni presidenziali ». La Giunta ha ritenuto la frase non degna di considerazione e tanto meno lesiva del prestigio del Parlamento e, all'unanimità, ha deciso di proporre all'Assemblea la non concessione dell'autorizzazione.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il signor Fiorillo Carmine. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Albarello, per i reati di: *a*) minacce (articolo 612, primo comma del codice penale); *b*) percosse (articolo 581 del codice penale); *c*) danneggiamento (articolo 635, primo comma del codice penale) (*Doc. IV, numero 23*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**N E N C I O N I ,** *relatore.* Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il fatto è semplice e sintetizzato: minaccia con mano armata di ombrello, una percossa o una ritenuta percossa, un danneggiamento agli occhiali del giovane malcapitato. Si è ritenuto di ridimensionare il fatto e soprattutto si è ritenuto, date le modalità, che non potesse che es-

sere collocato in un contesto di carattere politico. Pertanto all'unanimità la Giunta ha deciso allora e propone oggi che non venga concessa l'autorizzazione a procedere. Tutt'al più si potrà consigliare il senatore Albarello di portare l'impermeabile. (*ilarità*).

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Albarello. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Mainardi Flaminio, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 24*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* **TAMBRONI ARMAROLI, relatore.** Contro il signor Mainardi Flaminio è stata richiesta l'autorizzazione a procedere, perchè egli, nel periodico « La Provincia », ha pubblicato la frase: « Si hanno anche risultati come quello altamente significativo ed elogiativo delle elezioni del Presidente della Repubblica, perchè anche nella compagine sciagurata dei milleotto di Montecitorio v'è una specie di opinione pubblica che, nonostante tutto, rispecchia quella nazionale ». A parte il fatto che si tratta di una frase che ha poco senso, forse ci definisce sciagurati per compiangerci giacchè stiamo parlando di lui. La Giunta, comunque, non ha ritenuto tale frase lesiva della dignità del Parlamento e all'unanimità ha deciso di proporre la reiezione della richiesta di autorizzazione a procedere.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Mainardi Flaminio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor La Leggia Salvatore, per il reato di vilipendio delle As-

semblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV n. 25*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* **TAMBRONI ARMAROLI, relatore.** Mi rifaccio alla relazione scritta. La Giunta, trattandosi di una frase volgare, non l'ha ritenuta affatto lesiva della dignità del Parlamento e ha proposto la reiezione della domanda di autorizzazione a procedere.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor La Leggia Salvatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Cardella Francesco, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 26*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* **TAMBRONI ARMAROLI, relatore.** Il signor Cardella Francesco, nei confronti del quale è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio, in un pubblico comizio ha pronunciato delle frasi volgari e poco ortodosse; ma evidentemente si tratta di espressioni politiche, pronunciate nella foga politica e non ritenute dalla Giunta lesive della dignità del Parlamento, proprio per le modalità e le circostanze di tempo e di luogo nelle quali sono state dette. All'unanimità quindi è stato deciso di proporre all'Assemblea che l'autorizzazione a procedere non sia concessa.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Cardella Francesco. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Di Palma Eleuterio, per il reato di vilipendio delle As-

semblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 27*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* **TAMBRONI ARMAROLI, relatore.** Nei confronti del signor Eleuterio Di Palma è stata richiesta l'autorizzazione a procedere perchè egli, in un diverbio con un tale Gennaro De Santis, pensionato del Senato della Repubblica, avrebbe pronunciato una frase di questo genere: « me ne frego del Senato, dei deputati, siete un branco di ladroni » e così via.

Si tratta di una disputa fra privati e la Giunta, ritenendo che la frase stessa non possa ledere il prestigio del Parlamento, ha deciso all'unanimità di proporre all'Assemblea che la relativa autorizzazione non sia concessa.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Di Palma Eleuterio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro i signori Fallarino Mario, Pipparelli Francesco, Convito Mario e Fanfano Giovanni, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 28*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* **TAMBRONI ARMAROLI, relatore.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in Piazza Gramsci, in Città della Pieve, il 25 dicembre 1971 è stato esposto un grosso tabellone a firma del Partito comunista, Partito socialista, PSIUP e federazione giovanile comunista, in cui erano raffigurate le sembianze del presidente Leone e in cui vi erano delle didascalie di pessimo gusto. Mi rifaccio alla relazione per quanto riguarda le parole che compongono le discalgie stesse.

Il disegno contiene espressioni di intolleranza e di malcostume politico, ma non riferimenti diretti alle Assemblee legislative.

La Giunta, pur condannando le espressioni estemporanee e volgari in esso contenute, ha ritenuto che, nel caso in ispece, esse non siano tali da consigliare la prosecuzione del procedimento penale e ha proposto all'unanimità che l'autorizzazione a procedere non sia concessa.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro i signori Fallarino Mario, Pipparelli Francesco, Convito Mario e Fanfano Giovanni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Del Monte Romolo, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 29*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* **TAMBRONI ARMAROLI, relatore.** Signor Presidente, nei confronti del signor Romolo Del Monte, il Procuratore della Repubblica di Roma ha richiesto l'autorizzazione a procedere perchè il Del Monte, il 13 agosto 1971, all'interno di un ufficio dei vigili urbani di Roma, avrebbe pronunciato la frase riportata nella relazione, che contiene anche un'espressione romanesca offensiva nei confronti dei defunti.

La Giunta non ha rilevato nella frase se non una generica manifestazione di protesta, ma tale da non intaccare, nel caso concreto, il prestigio del Parlamento e quindi, all'unanimità, ha deciso di proporre che la relativa autorizzazione a procedere non sia concessa.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il signor Romolo del Monte. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Scuderi

Giovanni, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 30*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* TAMBRONI ARMAROLI, *relatore*. Signor Presidente, il signor Giovanni Scuderi sul quale ho riferito anche in precedenza (quindi periodicamente commette di queste leggerezze, per cui bisognerebbe consigliargli di moderare un po' i termini) ha scritto nel periodico « Il Bolscevico » delle frasi in parte accettabili sul piano della polemica politica e in parte non accettabili. La Giunta ha vivamente deplorato tali espressioni usate dallo Scuderi, però ha tenuto conto che esse sono state pronunciate nel corso delle elezioni politiche e della polemica politica che è loro propria ed ha ritenuto quindi che le medesime, per modalità e circostanze di tempo, non assumano un rilievo tale da consigliare la prosecuzione del procedimento e all'unanimità ha deciso di proporre all'Assemblea che la relativa domanda di autorizzazione a procedere non sia concessa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il signor Scuderi Giovanni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore D'Angelosante, per il reato di diffamazione continuata (articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale) (*Doc. IV, n. 31*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE GIUSEPPE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore D'Angelosante è stato querelato dall'onorevole Aldo Cetrullo perchè nel corso della campagna elettorale del 1966 per le elezioni amministrative sarebbero state pronunciate nei suoi confronti frasi ritenute profondamente offensive. Agli atti, però, esiste un esposto del senatore D'Angelosante nel quale gli avvenimenti vengono narrati come svol-

tisi in altro modo. La Giunta ha esaminato i documenti e ha notato, dall'esame degli stessi, che le frasi effettivamente pronunciate devono però inquadrarsi nel contesto della polemica elettorale nella quale prevale il giudizio politico sulle attività e sull'opera di un parlamentare e non, invece, l'intendimento diffamatorio.

La Giunta all'unanimità, pur auspicando che tra i cittadini, in particolare tra i parlamentari, prevalga un atteggiamento di estrema correttezza anche quando si è nel corso di una campagna elettorale, che specialmente nei piccoli centri assume spesso modalità particolarmente arroventate, propone di non concedere l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore D'Angelosante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Viviani, per concorso nel reato di ingiurie (articoli 110 e 594 del codice penale) (*Doc. IV, numero 35*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE GIUSEPPE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Viviani è stato accusato dal signor Lucenti per aver pronunciato in Siena delle frasi offensive nei suoi confronti. Il senatore Viviani ha, però, nella sua contro querela fatto presente due elementi che la Giunta delle elezioni ha particolarmente valutato: il primo, che già da diverso tempo aveva rivolto all'autorità competente preghiera e invito di intervento per far desistere il signor Lucenti da una persecuzione che, secondo quanto afferma il senatore Viviani, il Lucenti stesso da tempo realizzava nei confronti suoi e della sua famiglia; il secondo che dalle deposizioni, che sono acquisite agli atti, si evince che un discorso piuttosto animato c'è stato, ma non si riesce ad accertare chi abbia pronunciato le parole offensive, perchè l'unica persona che ha testimoniato afferma di aver

ascoltato da lontano per cui, pur avendo visto le persone in questione gesticolare, ha sentito un'unica parola senza essere in grado di individuare chi l'abbia pronunciata.

Per queste considerazioni, e in particolare per il fatto che il senatore Viviani già da tempo aveva segnalato alle autorità competenti di essere sottoposto dal Lucenti ad una autentica persecuzione, la Giunta delle elezioni propone di non concedere l'autorizzazione a procedere.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Viviani. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Fermariello, per il reato di cui agli articoli 32, 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificati dall'articolo 13 della legge 7 agosto 1967, numero 765 (*Doc. IV, n. 37*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**D E G I U S E P P E , relatore.** Signor Presidente, onorevoli senatori, il nostro collega, senatore Fermariello, aveva ottenuto dalla Commissione edilizia del comune interessato l'autorizzazione a costruire un ripostiglio di modestissime dimensioni (2x3 e alto 2,50). Nella costruzione di questo ripostiglio sembra che le dimensioni non siano state rispettate esattamente perchè da metri 2x3 si è arrivati a metri 2,05x3,85, ferma restando l'altezza prevista della costruzione.

Il senatore Fermariello ha scritto una lettera alla Giunta delle elezioni nella quale ha fatto presente che egli da diverso tempo svolge nella penisola sorrentina un'azione per contrastare le speculazioni edilizie in atto ed ha affermato di ritenere che, probabilmente, vi sia nei suoi confronti un'azione persecutoria.

La Giunta, rilevando le modeste dimensioni del fatto e in considerazione che la difformità possa ascriversi ad una imperizia o ad una errata valutazione del muratore, più che ad una volontà di reale trasgressione dei

limiti posti dalla licenza edilizia, è del parere di chiedere all'Assemblea di rigettare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Fermariello.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Fermariello. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Turchi, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del codice penale) (*Doc. IV, n. 41*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**\* T A M B R O N I A R M A R O L I , relatore.** Signor Presidente, nei confronti del deputato Turchi è stata richiesta l'autorizzazione a procedere perchè nel corso di una manifestazione e di un comizio avrebbe pronunciato la frase: « la realtà di oggi è stata resa possibile per i compromessi di un mercato coperto che si chiama Parlamento italiano ». Si tratta indubbiamente di una frase infelice che può essere stata pronunciata nella foga del discorso. D'altra parte, se il deputato Turchi avesse voluto offendere il Parlamento italiano, avrebbe offeso anche se stesso che ne fa parte.

**N E N C I O N I .** Si riferiva al « capannone ».

**T A M B R O N I A R M A R O L I , relatore.** Evidentemente si sarà riferito all'immobile e non alle persone. Comunque la Giunta ha ritenuto di proporre all'Assemblea la reiezione della domanda di autorizzazione a procedere.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere contro il deputato Turchi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Petrella, per concorso nel reato di vilipendio dell'Ordine giudiziario (articoli 110, 290 del codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV*, n. 42).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**D E C A R O L I S**, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con lettera del 10 giugno 1972 la Procura della Repubblica di La Spezia ha trasmesso al Presidente del Senato, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia, la copia autentica del fascicolo processuale e la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Petrella ritenuto imputabile, in concorso con i magistrati Marco Ramat, Mario Barone e Luigi De Marco, del reato previsto e punito dagli articoli 110, 290 del codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 per avere, in concorso tra loro, in occasione di un pubblico dibattito da loro organizzato sul tema « Diritti politici dei magistrati e repressione al Palazzo di Giustizia », distribuito agli intervenuti, a mezzo di fogli ciclostilati, il testo di un discorso tenuto il 2 maggio 1960 dal magistrato dottor Franco Marrone, contenente espressioni che si ritengono di vilipendio dell'ordine giudiziario. Mi rimetto alla relazione scritta per quanto riguarda l'intero testo del foglio; voglio qui rilevare, peraltro, che nella richiesta che veniva avanzata, a norma dell'articolo 15 del codice di procedura penale in relazione all'articolo 68 della Costituzione, dal Procuratore della Repubblica di La Spezia si precisava ancora che il suddetto testo del discorso fu fatto proprio, parola per parola, anche agli effetti della responsabilità penale, con apposizione della firma da parte degli imputati Petrella, Ramat, Barone e De Marco, in calce ad una delle copie distribuite. Il fatto avveniva a Firenze il 27 giugno 1970.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riunita il 30 novembre 1972 per l'esame del caso, veniva informata dal suo Presidente che, con lettera datata 29 novembre 1972, il senatore Petrella chiedeva

alla Giunta di esprimere parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere, facendo presente che, se la sua domanda di autorizzazione fosse stata respinta, egli si sarebbe trovato in una condizione di non giustificata diversità rispetto ad altri suoi colleghi come lui imputati degli stessi fatti.

Pur ribadendo il diritto esclusivo e sovrano del Senato di decidere in merito alle autorizzazioni a procedere, anche a prescindere dalla volontà del parlamentare interessato, la Giunta non ha ritenuto e non ritiene di aver motivo per disattendere la richiesta del senatore Petrella e perciò ha espresso alla unanimità parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere contro di lui, richiesta dal Procuratore della Repubblica di La Spezia, per il reato come sopra definito in relazione ai fatti denunciati.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Petrella. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvata.**

#### **Per lo svolgimento di una interrogazione**

**F E R M A R I E L L O**. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**F E R M A R I E L L O**. Signor Presidente, vorrei sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione 3-0347, già da me presentata insieme ad altri senatori come interpellanza, relativamente ai fatti avvenuti a Napoli alcuni giorni fa. Come è noto, in quella città, durante una manifestazione democratica c'è stato un atto di violenza fascista che noi appunto nell'interrogazione condanniamo.

**P R E S I D E N T E**. La Presidenza si è già preoccupata di prendere contatti con il Governo, il quale nella giornata di domani farà sapere quando è disposto a rispondere.

### Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I , *Segretario*:

FUSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere a quali fonti di informazione si è attenuto l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste nella compilazione della risposta del 30 ottobre 1972 all'interrogazione 4 - 0441, concernente i lavori in atto per la sistemazione del fiume Albegna (Grosseto).

Tale precisazione è necessaria, affinché le autorità preposte e l'opinione pubblica sappiano fin da ora individuare le responsabilità per i danni in atto e per gli inevitabili danni futuri che potranno determinarsi dallo sconvolgimento dell'ambiente naturale per l'erronea impostazione dei lavori di sistemazione del fiume Albegna.

La risposta superficiale, elaborata da chi ha tutto l'interesse a minimizzare i problemi sollevati, sottoscritta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, merita una doverosa puntualizzazione e nuovi più approfonditi accertamenti anche in ordine allo sperpero del pubblico denaro, e per la salvaguardia degli interessi delle popolazioni che gravitano nel comprensorio.

L'interpellante intende perciò sottolineare i seguenti punti.

L'esecuzione di opere sulla base degli accertamenti dell'Istituto idrografico di Pisa, che si riferiscono esclusivamente alla portata misurata su di una « asta idraulica », non esime la responsabilità della progettazione ed esecuzione di opere, impostata contro ogni logica naturale e quindi essenziale e cioè quella che ogni fiume, torrente o canale, prima o poi va a sfociare a mare.

La rottura dell'equilibrio idraulico alla foce del fiume Albegna e la conseguente riformazione della barra protettiva di fondo, stanno a significare che nella fase di progettazione non è stata minimamente con-

siderata la resistenza che il libero deflusso delle acque dell'Albegna avrebbe incontrato nello sfociare a mare, mentre non si è tenuto conto della reazione che il mare avrebbe espletato contro una nuova ed innaturale configurazione che si veniva a determinare alla foce.

Da una analisi elementare non si poteva omettere una ricerca sulla azione dei venti regnanti e dominanti alla foce, nè tanto meno trascurare l'atteggiamento delle correnti marine allo sbocco a mare per effetto della loro azione di erosione e di interrimento.

Uno sbocco a mare come quello dell'Albegna, che soggiace alla continua e pressante azione dei venti regnanti, da un minimo di 624 ore ad un massimo di 636 ore annue, grado 4-5 (venti moderati e forti), nonchè a quelle dei venti dominanti, da un minimo di 15 ore a un massimo di 82 ore annue, di grado 6-8 (venti forti, fortissimi, violenti), non poteva essere trascurato, applicando una ordinaria formula di deflusso, bensì adottando sistemi adeguati per un attento studio orografico ed orodinamico della bocca.

Un indiscriminato ed irrazionale movimento alla bocca dell'Albegna non poteva determinare danni inferiori a quelli che ha determinato perchè l'esecuzione di scavi in alveo ha permesso la maggiore esposizione alla violenta azione dei venti dominanti, con conseguente formazione di risacche trasversali ed indebolimento delle difese dello sbocco, favorendo l'azione di erosioni e di interrimenti, questi ultimi per la riformazione della barra trasversale di fondo, determinando la maggiore presenza in alveo fino a 4 chilometri dalla foce di un alto grado di salinità mentre la spiaggia è stata erosa di 30 metri in profondità per circa 3 chilometri.

La logica dell'idraulica insegna che un nuovo equilibrio idrogeologico può effettuarsi nel tempo, ma in questo caso con il risultato che tutto il lavoro di scavo, con conseguente formazione di vasche di colmata, non aventi alcun fine idraulico, se non quello del deposito di materiale di espurgo, si dimostrerà inutilmente eseguito, salvo a riefettuarlo, in quanto l'azione torrentizia, in

tempi comunque brevi, sedimenterà nuovi materiali dimostrando così l'inutilità dell'opera di scavo e di affondamento effettuata dalla foce a monte per migliaia di metri.

Che la costituzione delle vasche di colmata facciano parte della scienza idraulica delle bonifiche, è indubbiamente valido in generale, ma non lo è per la località in cui sono state effettuate in quanto rappresentano solo ed esclusivamente il rialzo in quota di terreni che si trovano in depressione al piano viabile della strada statale n. 1 « Aurelia » e non in depressione rispetto al medio mare trovandosi a quote variabili tra metri 2,5 e 6 metri sul livello del mare. Il Ministro ha inoltre avallato il concetto, assai strano in verità, che prima di eseguire le opere a monte si debbono fare quelle a valle, senza peraltro prendere impegno alcuno in ordine al finanziamento del famoso « tratto intermedio » del fiume Albegna, rimandando la realizzazione dell'opera a tempo indeterminato, senza tenere conto che ogni ritardo può determinare le catastrofiche conseguenze ipotizzate dalla lettera aperta inviata al Ministro dell'agricoltura e delle foreste dal presidente del Consorzio di bonifica « Osa Albegna ».

L'interpellante, di fronte ad una risposta così deludente, facendosi interprete delle preoccupazioni e delle richieste degli enti e delle popolazioni interessati, rinnova ai Ministri interrogati, per le rispettive competenze, la richiesta di una commissione di indagine per un rigoroso accertamento dei fatti segnalati e per far luce inoltre sui seguenti aspetti del problema:

per quali ragioni tecniche gli argini del fiume Albegna risultano più alti del ponte ferroviario posto sulla linea ferroviaria Roma-Pisa e per quali altri motivi tecnici è stato determinato l'abbassamento delle gole del fiume;

per quali motivi non è stato realizzato il progetto originario di sistemazione del fiume che prevedeva la costruzione di un molo alla foce;

chi ha autorizzato lo scavo alla foce ed in quale misura e come e da chi è stata controllata la quantità della sabbia escavata;

a quanti metri cubi ammonta la sabbia asportata dalla foce e depositata a suo tempo davanti a « Torre Saline », sabbia che viene attualmente utilizzata;

quale importo è stato corrisposto per l'escavazione ed il deposito della sabbia e a quanto la stessa è stata venduta al metro cubo e con quale contratto.

Infine, l'interpellante ritiene urgente l'adozione di provvedimenti straordinari di carattere finanziario per il completamento dei lavori di sistemazione del « tratto intermedio » del fiume Albegna.

(2 - 0081)

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , *Segretario*:

PAPA, SCARPINO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO, URBANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato lo stato di pauroso depauperamento del nostro patrimonio artistico e culturale, di cui l'ultima grave testimonianza è costituita dal furto della pala del Giorgione, gli interroganti chiedono se il Ministro non consideri ormai non più differibile la presentazione — tante volte annunciata dal Governo in questi ultimi anni — della legge di riforma dell'amministrazione dei beni culturali, che affronti in modo organico il problema della tutela, della conservazione e della valorizzazione del nostro patrimonio artistico.

(3 - 0339)

BONALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — (Già 4 - 0945)

(3 - 0340)

CIFARELLI, MAZZEI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* —

Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare, d'intesa con la Regione siciliana, per la piena e sollecita attuazione della legge, con riferimento ai numerosi abusi edilizi verificatisi nella città di Agrigento.

Gli interroganti sottolineano il fatto particolarmente grave di costruzioni sorgenti nella Valle dei Templi o nelle sue immediate adiacenze, cioè in zone già sottoposte a vincolo archeologico o paesistico e, comunque, di grande rilevanza turistica, sì da meritare una particolare tutela.

(3 - 0341)

VENANZETTI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere il parere del Governo e le indagini intraprese sul grave episodio intimidatorio verificatosi a Roma il 6 dicembre 1972 contro la signora Benita Rosso dirigente del COGIDAS (Centro operativo dei genitori di iniziativa democratica e antifascista nella scuola).

Poichè tale atto intimidatorio si aggiunge ai numerosi altri già posti in essere nei confronti di dirigenti e aderenti al predetto COGIDAS, si chiede anche di conoscere quali concrete disposizioni siano state emanate per tutelare la libertà di azione del Centro stesso che opera nella scuola, in particolare nella città di Roma, a difesa e riaffermazione dei valori democratici e antifascisti che sono alla base della Costituzione della Repubblica.

(3 - 0342)

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie relative alla imminente autorizzazione alla costruzione di una raffineria di petrolio nella zona costiera della Valle del Sangro, secondo l'istanza presentata il 6 dicembre 1971 dalla s.p.a. « Sangrochimica », con sede a Chieti.

Ribadendo le proprie richieste circa la necessità di inquadrare l'esame di ogni singola domanda di autorizzazione nelle esigenze di raffinazione dell'Italia e nell'insieme delle

raffinerie esistenti o già autorizzate, l'interrogante sottolinea altresì il dovere di considerare le situazioni ecologiche, le vocazioni dell'ambiente e le scelte della programmazione nazionale e regionale circa il territorio in questione.

L'interrogante ricorda, nella specie, il vincolo paesistico istituito sulla costa del comune di Fossacesia con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 10 giugno 1970 e l'inclusione del territorio di detto comune nel « Comprensorio Frentano di sviluppo turistico », in forza del piano di coordinamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

(3 - 0343)

PISANÒ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga indilazionabile — nell'attesa di una riforma carceraria da troppo tempo attesa e che si annuncia, stante il disegno di legge ora ripresentato al Senato, assolutamente inadeguata e insufficiente — assumere immediati provvedimenti:

1) per passare alla gestione diretta degli istituti di pena, gestione oggi affidata a circa cinquanta ditte appaltatrici, fonte di ignobili speculazioni sulla pelle dei detenuti e, di conseguenza, di continui motivi di insofferenza e di rivolta;

2) per modificare le disposizioni vigenti circa i pacchi viveri ed i generi di conforto inviati dai familiari ai detenuti, pacchi oggi soggetti a restrizioni assurde, determinate quasi esclusivamente dagli interessi delle ditte appaltatrici che intendono mantenere il monopolio di vendita dei viveri e dei generi di conforto nelle carceri;

3) per giungere ad un diverso trattamento degli agenti di custodia, oggi costretti con paghe bassissime a turni massacranti di servizio, e ad un loro migliore addestramento, attualmente limitato alle norme di vigilanza e di repressione, senza alcuna considerazione per le conseguenze negative e foriere di pericolose ribellioni che questo tipo di addestramento ha poi sul piano dei rapporti umani e psicologici con i detenuti.

(3 - 0344)

LANFRÈ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento al discorso pronunciato dal Maresciallo Tito a Lubiana il giorno 12 dicembre 1972, che fa seguito alle provocatorie manovre militari jugoslave effettuate a ridosso della città di Trieste, per conoscere l'atteggiamento del Governo italiano di fronte ai ripetuti atti di inimicizia dei dirigenti responsabili della Repubblica federativa.

(3 - 0345)

TEDESCHI Mario. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — In relazione ai gravissimi incidenti avvenuti ieri, 12 dicembre 1972, a Roma, provocati da bande organizzate per la guerriglia urbana, costituite da elementi di sinistra e di estrema sinistra; in relazione anche al fatto che negli ultimi anni le indagini e le operazioni delle forze di pubblica sicurezza a Roma sono state indirizzate quasi esclusivamente, contrariamente ad ogni evidenza, contro la destra e gli anticomunisti; considerato che tutto ciò non può non avvenire in seguito a precise direttive politiche impartite agli organi periferici,

per sapere per quali motivi, mentre a Milano per il giorno 12 venivano vietati tutti i cortei, a Roma se ne autorizzavano addirittura tre, pur essendo prevedibili fin dall'inizio le conseguenze, e per sapere, inoltre, quali giustificazioni abbia addotto il questore di Roma per spiegare il mancato intervento preventivo, volto a disarmare giovani che tutti i cittadini hanno potuto vedere mentre si avviavano ai luoghi di raccolta per i predetti cortei muniti di caschi, bastoni e catene.

Ai fini dell'accertamento delle responsabilità, l'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'interno siano informati della situazione che la voluta inerzia delle forze di polizia ha consentito che si creasse, lasciando lievitare nelle scuole romane le organizzazioni estremiste di sinistra, protette da ben individuate complicità, al punto che: il « Comitato unitario di base » (CUB) del « Plinio Seniore » farebbe capo al nucleo di « Potere operaio » del circolo ENAL di via

dei Campi Flegrei; i comunisti del « Mamei » troverebbero ospitalità e ricovero presso tale padre Salviucci, parroco della chiesa di S. Roberto Bellarmino, in Piazza Ungheria, mentre altri estremisti di sinistra troverebbero aiuto ed ospitalità presso certo padre Ezio, parroco della chiesa del Cristo Re, in Viale Mazzini; i gruppuscoli operanti all'istituto tecnico « Bernini » avrebbero la loro base operativa nella sezione « Ponte Milvio » del PCI, in Via Prati della Farnesina 1; il ciclostile della stessa sezione « Ponte Milvio » del PCI stamperebbe volantini per i « Comitanti antifascisti » degli istituti « Visconti », « Virgilio », « Righi », « Cine TV », « Malpighi », « Mamiani », « Mameli », benchè in tali comitati sia preponderante la presenza dei gruppuscoli che il PCI a parole ripudia; presso la sede di « Unità operaia », in Piazza dei Sanniti 30, si stampano i manifesti per i « Comitanti unitari di base » dei licei « Giulio Cesare », « Benedetto Croce » e « Bezzeca », di cui fa parte anche la Federazione giovanile comunista italiana; inoltre, il « Comitato unitario di base » del liceo « Plinio », controllato dal « Manifesto », stampa nella sede della FILLEA-CGIL, in Corso Sempione 27; « Avanguardia operaia », che ha sedi in comune con « Lotta continua » e « Potere operaio », stampa il suo giornale presso la tipografia SETI, la stessa dell'« Avanti! », in Via della Guardia-la 23.

Alla luce di quanto sopra, l'interrogante vuole sapere come si intenda procedere, dato che queste ed altre collusioni provano l'esistenza di dirette responsabilità di partiti, sindacati e religiosi, tutti in vario modo partecipi dell'attività dei nuclei che organizzano la guerriglia urbana, con le conseguenze che il 12 dicembre si sono dovute constatare.

(3 - 0346)

PAPA, CHIAROMONTE, VALENZA, ABENANTE, FERMARIELLO, LUGNANO, GALANTE GARRONE, CORRETTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Considerato che in data 12 dicembre 1972 in piazza San Vitale a Napoli, ove era stato predisposto un comizio a conclusione di una

manifestazione unitaria, è stato fatto esplodere da fascisti un ordigno ad alto potenziale, che ha provocato il ferimento di quattro cittadini e che solo per caso non ha determinato una strage tra i partecipanti al corteo che in quel momento si avvicinava alla piazza;

rilevato che tale episodio di violenza, ultimo di una lunga serie di attentati fascisti nei confronti di sedi di partito nonché di barbare aggressioni contro lavoratori, studenti, giovani democratici, si colloca in un clima di incredibile tolleranza da parte delle autorità di pubblica sicurezza, come dimostra anche il fatto che la Questura, più volte avvertita della possibilità del verificarsi di atti di teppismo e di violenza, non ha saputo o non ha voluto predisporre le misure atte a prevenirli;

constatato inoltre che episodi del genere si sono ripetuti principalmente nella zona di Fuorigrotta per la colpevole condiscendenza, più volte denunciata, del commissario di quel quartiere, il quale, con il suo equivoco comportamento, ha incoraggiato i gruppi criminali fascisti della zona,

per sapere dal Ministro dell'interno quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del questore di Napoli per l'impunità consentita alle squadracce fasciste, i cui componenti, più volte identificati e denunciati, operano, anche in pieno giorno e in strade frequentatissime, aggressioni contro cittadini democratici, e quali disposizioni voglia al tempo stesso dare con tutto il rigore necessario perchè tali atti abbiano subito a cessare;

per conoscere dal Ministro di grazia e giustizia quale giudizio ritiene di formulare sull'operato del procuratore generale di Napoli che, richiesto dalla Questura per esplicita sollecitazione di tutte le forze democratiche e antifasciste napoletane di procedere alla perquisizione della sede del Movimento sociale, che sorge presso la piazza San Vitale e dalla quale, poco prima della esplosione, erano usciti, con atteggiamento sospetto, alcuni individui, si è rifiutato di firmare la relativa ordinanza e se non creda che tale decisione, giustamente riprovata dal-

l'opinione pubblica e dalla stampa, possa costituire di fatto un incoraggiamento alla recrudescenza di siffatte azioni delittuose e se non ritenga, pertanto, di promuovere azione disciplinare.

(3 - 0347)

DEL PACE, TEDESCO TATÒ Giglia. — *Al Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Ad Arezzo da alcuni mesi un gruppetto di aderenti al MSI e ad altre organizzazioni ad esso collegate ha tentato di provocare gravi incidenti in scuole presso l'Amministrazione provinciale, ed in questi tentativi di provocazione sono sempre stati individuati gli stessi elementi provocatori.

Nella notte fra l'11 e il 12 dicembre 1972 lo stesso gruppo ha aggredito tre dirigenti comunisti dei quali uno è stato ricoverato in ospedale.

Gli interroganti chiedono:

1) come viene applicata la legge del 1952 (legge Scelba);

2) come la polizia esercita la sua vigilanza sui movimenti di provocatori di professione come quelli che hanno agito nelle citate vicende;

3) quali provvedimenti intende adottare il Governo per impedire il ripetersi delle provocazioni e degli attentati ad Arezzo e nel Paese.

(3 - 0348)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

GIOVANNETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se non ritenga utile la creazione di un centro di produzione regionale della TV in Sardegna;

se non consideri la realizzazione del centro un'utile occasione per la valorizzazione del patrimonio folkloristico regionale ed un valido strumento per il superamento dell'isolamento che pesa sulla Sardegna.

(4 - 1131)

PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che è in corso un progetto di lottizzazione, da parte di una società immobiliare, nella piccola Gola di Vivara (comune di Procida), nonostante che le norme del piano paesistico di Procida escludano tassativamente qualsiasi intervento su Vivara proprio allo scopo di preservarne le inconfondibili caratteristiche e, in particolar modo, per tutelarne la costa e la vegetazione, gli interroganti chiedono al Ministro quali disposizioni voglia dare, con tutta l'urgenza necessaria — a sostegno anche del parere contrario al progetto già espresso dalla Soprintendenza ai monumenti della Campania — perchè sia definitivamente scongiurato il pericolo al quale viene esposto il prezioso patrimonio paesistico dell'isolotto di Vivara.

(4 - 1132)

PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del commissario di pubblica sicurezza di Ischia, il quale, richiamandosi ad una vecchia norma fascista, ha denunciato, con incredibile ed intollerabile decisione, che offende le libertà sindacali e i diritti democratici dei lavoratori, 47 dipendenti della SEPSA — la società che gestisce i trasporti pubblici nell'isola — che avevano partecipato ad uno sciopero, indetto per il 22 e il 23 novembre 1972 dalle loro organizzazioni sindacali, allo scopo di sollecitare una definitiva soluzione del problema dei trasporti attraverso la riorganizzazione di un servizio, ancora e già ormai da lungo tempo assolutamente inadeguato, con grave disagio principalmente di lavoratori e di studenti, alle esigenze della popolazione dell'isola.

(4 - 1133)

PAZIENZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali e quanti sono gli emolumenti percepiti dai conservatori dei registri immobiliari durante gli anni 1969, 1970 e 1971, e in particolare per sapere se è vero che taluno dei conservatori percepi-

sce annualmente emolumenti che raggiungono la somma di 59 milioni di lire.

(4 - 1134)

TEDESCHI Mario. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quali siano attualmente i rimborsi spese dei soprintendenti e gli emolumenti sotto qualsiasi voce attribuiti ai singoli direttori artistici degli Enti lirici e sinfonici dipendenti dal Ministero, in particolare dei Teatri « La Scala » di Milano, « L'Opera » di Roma, « La Fenice » di Venezia, « L'Arena » di Verona, « Comunale » di Trieste, « Regio » di Torino, « Comunale » di Bologna, « Comunale » di Firenze, « Massimo » di Palermo, « San Carlo » di Napoli, « Santa Cecilia » di Roma, « Comunale » di Genova, « Massimo » di Cagliari, e in base a quali leggi, regolamenti o contratti siano devoluti.

(4 - 1135)

PAZIENZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se è al corrente del vivo malcontento suscitato fra i pensionati dello Stato per la lentezza con cui è portata avanti la liquidazione loro spettante in base alla legge n. 1081.

L'interrogante in particolare fa presente:

1) che gli aumenti (modesti) furono concessi con decorrenza 1° settembre 1971 e da tale data venne aumentata del 10 per cento la pensione goduta, mentre i miglioramenti per i dipendenti in servizio ebbero decorrenza dal 1° luglio 1970, e cioè 14 mesi prima;

2) che dopo 24 mesi circa dal decreto di concessione le Amministrazioni centrali — ed è deplorabile — non hanno ancora provveduto, se non in minima parte, a dar corso ai relativi provvedimenti;

3) che le Direzioni provinciali del tesoro stanno accatastando — per deficienza di personale — i decreti già perfezionati per la liquidazione: in particolare la Direzione provinciale del tesoro di Roma sta riliquidando attualmente le pensioni i cui decreti sono stati rimessi dalle varie Amministrazioni

prima del marzo 1972 (con un arretrato di circa otto mesi, in netto contrasto con quanto ha affermato il Ministro del tesoro in risposta alla lettera apparsa sul quotidiano di Roma « Il Tempo », del 16 novembre 1972, nella rubrica « Lettere al Direttore »).

Per quanto sopra l'interrogante chiede di conoscere se non si ritiene di:

1) disporre che le Amministrazioni centrali provvedano ad accelerare le riliquidazioni portandole a termine entro il 31 dicembre 1972, o entro il gennaio del 1973, tenendo conto che si tratta, per la quasi totalità, di persone anziane che vorrebbero avere la soddisfazione di poter godere dei miglioramenti, senza doverli necessariamente trasmettere ai loro eredi;

2) studiare la possibilità di ricorrere, se del caso, ai volenterosi funzionari dello Stato in pensione, che hanno svolto per anni proprio il lavoro di liquidazione pensioni, e che anche a domicilio si presterebbero alla rapida evasione delle pratiche, con piccoli compensi forfettari o a cottimo;

3) dare istruzioni ai competenti Uffici provinciali del tesoro affinché venga eliminato, nel più breve tempo, l'arretrato, ricorrendo anche qui a personale in pensione (non soggetto a scioperi) disposto a collaborare affinché il lavoro venga portato presto a termine, in maniera da eliminare il grave ritardo nella attuazione di una legge che ha portato lievi benefici a questi benefattori dello Stato.

(4 - 1136)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per alleviare i danni arrecati alla Versilia, sia con i guasti al paesaggio, sia con l'inquinamento da rumore, dalla costruzione e attivazione dell'autostrada Sestri-Livorno. Detta autostrada, invero, taglia la Versilia tra la strada statale « Aurelia » ed il mare, a ridosso di famose località turistiche e balneari quali Camaiore-Lido, Tonfano, Forte dei Marmi, eccetera.

La situazione, già tanto menomata dal tracciato scelto per l'anzidetta autostrada (e

senza tener conto della superstrada Lucca-Viareggio, già realizzata con notevole danno alla zona collinare delle Alpi Apuane), peggiorerà ulteriormente se, come risulta, verrà realizzata, sempre attraverso la Versilia, una variante della strada statale « Aurelia » tra l'autostrada Sestri-Livorno e il mare Tirreno.

(4 - 1137)

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Il comune di Valle dell'Angelo, in provincia di Salerno, continua ad essere privo della possibilità di ricevere i programmi della rete televisiva del 2° canale ed è grave il disagio dei cittadini che non possono seguire le manifestazioni culturali e sportive che vengono effettuate sul 2° canale.

Sembra che l'installazione di un ripetitore, data la conformazione della zona, non importi spesa eccessiva e che, pertanto, trattasi solo di accelerare i tempi tecnici.

I cittadini di Valle dell'Angelo sono dolenti perchè le loro istanze vengono disattese.

L'interrogante chiede di sapere quali sono i motivi della mancata installazione del ripetitore per il 2° canale e se è il caso di promuovere una riduzione di canone per il mancato servizio.

(4 - 1138)

COLOMBO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei diversi Istituti mutualistici i quali da vari mesi non corrispondono i rimborsi dei medicinali ai titolari di farmacie rurali in provincia di Mantova. Particolarmente inadempienti risultano l'INAM e l'INADEL che non hanno effettuato i saldi relativi ai mesi di dicembre 1971 e gennaio, febbraio e marzo 1972.

Tale situazione provoca grave disagio ai titolari di farmacie rurali data la precarietà della loro situazione economica, soprattutto affidata ai proventi mutualistici.

(4 - 1139)

CIFARELLI, VENANZETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, o promuovere, per superare lo stato di abbandono nel quale si trova la Villa Carpegna, in Roma, con quanto rimane del parco che un tempo la circondava.

(4 - 1140)

SEGRETO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è affidata l'impresa INCIS, appaltatrice dei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Sciacca-Palermo, approvata dalla Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione 2973/V 340 del 19 settembre 1968, a rifare la piattaforma stradale disastata per oltre metà del suo percorso, osservando che il cedimento, con molta probabilità, è stato provocato sia da insufficienti opere di drenaggio che da impiego di materiale non idoneo del sottofondo e da difettosa compattazione dei rilevati.

Per conoscere, inoltre, i motivi per i quali non viene sollecitata l'impresa Costanzo a dare un più rapido corso ai lavori del lotto della stessa strada da lei appaltati.

(4 - 1141)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi non sia stato ancora emanato il decreto istitutivo dell'Istituto statale tecnico sperimentale (articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038) già funzionante presso la Società Umanitaria di Milano. Tra l'altro scade al termine del corrente anno scolastico il primo biennio del funzionamento di tale istituto, che dovrebbe avere durata quinquennale e prevedere dopo il secondo, terzo e quarto anno sbocchi laterali per gli alunni che intendono conseguire titoli di specifico carattere professionale.

La mancata emanazione del decreto istitutivo rende di conseguenza precaria e incerta la situazione e le prospettive dell'istituto e ne compromette in pari tempo gli indirizzi culturali e didattici.

(4 - 1142)

MURMURA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — I frequenti scarichi lungo il litorale calabrese, nella zona da Nicotera a Reggio Calabria, del materiale più vario — ivi comprese le immondizie — le numerose cave di sabbia, nonchè l'impiego continuo di bombe ad opera di pescatori di frodo, con la conseguente distruzione del patrimonio ittico ed il correlativo danneggiamento della flora sottomarina, vanno causando numerosi fenomeni negativi — scomparsa delle scogliere, inquinamento acque marine, modifiche del paesaggio — sulla cui eliminazione si prega di conoscere l'intendimento in concreto del Governo, sia rinforzando il personale delle Capitanerie di porto, sia dotandolo di maggiori mezzi per la prevenzione e la repressione.

(4 - 1143)

RUSSO Arcangelo. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

a) che, in applicazione della legge 11 dicembre 1969, n. 910, hanno avuto svolgimento per tre anni, presso gli Istituti magistrali, i « corsi integrativi magistrali »;

b) che, per quanto attiene alla retribuzione del personale non docente impegnato in detti corsi, il Ministero della pubblica istruzione provvede ad emanare la circolare 15 dicembre 1970, n. 399, con la quale veniva assicurato che era già in corso uno strumento legislativo « con carattere di urgenza », inteso a definire il problema del compenso per dette categorie di personale;

c) che alla data di oggi, poichè nessun provvedimento legislativo è stato approvato, il personale non docente in parola si appresta, senza avere percepito compensi per i tre anni precedenti e con naturale malcontento, a dare la propria opera di collaborazione per lo svolgimento del quarto corso,

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti il Ministro intende adottare per consentire che sia corrisposto nel più breve tempo al personale interessato il pagamento per il servizio prestato nei « corsi

integrativi magistrali » degli ultimi tre anni e per assicurare coloro che sono chiamati ad offrire la loro collaborazione nell'imminente quarto corso, circa la loro posizione retributiva.

(4 - 1144)

ROSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere quale atteggiamento il Governo italiano intende assumere nei confronti del problema dei programmi in lingua italiana diffusi nel nostro Paese da emittenti televisive straniere.

Come è noto, emittenti di Paesi confinanti con il nostro trasmettono quotidianamente in direzione del territorio italiano programmi televisivi, anche a colori, in lingua italiana. Tali programmi si rivolgono al nostro pubblico e sono volti a tutelare grossi interessi pubblicitari, con grave pregiudizio non solo per la RAI-TV, ma anche per la stampa quotidiana e periodica nazionale.

In particolare, si fa presente che rilevante appare in tal senso l'azione della emittente televisiva jugoslava di Radio Capodistria (pare di proprietà dell'industria tedesca AEG-Telefunken), la quale trasmette a colori con sistema PAL con impianto di grande potenza, già in grado di raggiungere, grazie anche a numerosi ripetitori installati clandestinamente e illegalmente da privati sul nostro territorio, l'intero arco adriatico da Trieste fino a Pescara, l'asse Padova-Vicenza-Verona, nonchè ampie zone dell'Appennino emiliano-romagnolo. Inoltre, secondo recenti notizie di stampa, è in progetto l'ulteriore potenziamento della predetta emittente jugoslava.

Si fa notare, inoltre, che la pubblicità trasmessa dalla suddetta emittente è per la stragrande maggioranza raccolta nel territorio nazionale ed è tesa ad influenzare soprattutto il mercato interno italiano. Particolarmente rilevante è a tal proposito la circostanza che concessionaria per la pubblicità di Radio Capodistria è la società italiana DPS, con sede a Milano a Via Dogana, 2. La suddetta società è una filiazione della ELITALIA, una

società con compartecipazione SIPRA, la quale, a sua volta, raccoglie pubblicità per la Radiotelevisione della Svizzera italo-fona fra le società italiane o straniere interessate al lancio dei loro prodotti in Italia.

L'interrogante chiede, infine, se il Governo non ritenga di dover intervenire affinché cessi la raccolta di pubblicità presso acquirenti italiani di spazio, in quanto il fatto assottiglia sempre di più i *budgets* destinati alla stampa quotidiana e periodica nazionale e alla stessa Radiotelevisione italiana.

(4 - 1145)

### Ordine del giorno

per la seduta di venerdì 15 dicembre 1972

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 15 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

#### Interrogazioni.

#### INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

VIVIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza dei seguenti fatti:

1) in talune località (a Pisa, per esempio) la misura di sicurezza della casa di lavoro si riduce, per chi vi è sottoposto, ad una mera detenzione, senza che vi sia possibilità alcuna per l'internato (*rectius*: detenuto illegalmente) di essere adibito ad alcun lavoro;

2) il dottor Vincenzo Accattattis — giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Pisa — di fronte ad una situazione così paradossale ed ingiusta, ha ritenuto suo dovere apportare un correttivo consentendo ai cosiddetti internati di lavorare all'esterno dello stabilimento carcerario, usando a tal fine lo strumento delle licenze di lavoro per periodi più lunghi di quelli previsti dal regolamento penitenziario, nel rispetto, però, di precisi limiti e con ben individuate cautele;

3) i risultati, estremamente positivi, della lungimirante decisione del giudice di sorveglianza di Pisa;

4) l'atteggiamento inconcepibilmente ostile assunto dal Ministero di grazia e giustizia, giunto fino a chiedere al ricordato giudice — tramite la Corte d'appello — di volere revocare la licenza di lavoro straordinaria concessa ad un internato.

Ove la situazione sia tale quale quella descritta, si chiede al Ministro interrogato:

1) se ritiene lecito il mutamento di una misura di sicurezza in detenzione o se non ritiene piuttosto che ciò integri un grave illecito consistente nella macroscopica violazione della legge (articoli 213 del codice penale e 256 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787) e della finalità tipica della misura di sicurezza di cui si tratta, consistente appunto nel considerare il lavoro come strumento essenziale per il raggiungimento della finalità istituzionale, e cioè la risocializzazione dell'internato;

2) se ritiene lecita e sopportabile la pressione esercitata su di un giudice che — nel quadro dell'indipendenza, garantitagli costituzionalmente — ha assunto, con profondo senso di responsabilità, un certo provvedimento;

3) come intende provvedere perchè fatti di tanta gravità non debbano continuare a verificarsi.

(3 - 0132)

CIFARELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale sia la situazione aggiornata degli stabilimenti carcerari e degli istituti di prevenzione e di pena in tutto il territorio della Repubblica.

L'interrogante sottolinea l'importanza dell'attuazione sollecitata di quel programma di rinnovamento dell'edilizia carceraria del quale già furono fissate le linee fondamentali nel programma nazionale del 1965.

Mentre urge il varo della nuova normativa circa l'ordinamento carcerario, l'interrogante ribadisce che nessuna riforma valida può attuarsi senza la corrispondente preparazione e valorizzazione economica e sociale degli addetti, nonchè senza la base operativa indispensabile, che appunto è costi-

tuita dagli edifici e dalle loro strutture, articolate e specializzate.

(3 - 0124)

VIVIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) se non creda suo primario dovere indagare — attraverso una inchiesta seria ed approfondita — sulla situazione degli istituti carcerari in cui la vita dei detenuti si svolge ormai in un quadro oscuro e sconvolgente di arretratezza, di sporcizia, di frustrazione e di fame, indegno anche di un Paese ai primordi della civiltà;

2) se non ritenga — per lo svolgimento della indispensabile inchiesta — di servirsi dell'opera di funzionari diversi da quelli che, per gli sconvolgenti e criminali fatti avvenuti nel carcere di Rebibbia, gli forniscono notizie non conformi al vero;

3) se non ritenga indispensabile — indipendentemente dalla riforma carceraria, da troppo tempo inutilmente attesa — assumere responsabilmente, sia pure nei limiti dell'attuale legislazione, immediati provvedimenti capaci di lenire ingiuste sofferenze, di diminuire pericolose tensioni, di evitare, specialmente per i minori, che il carcere continui ad essere — anzichè luogo di rieducazione e di risocializzazione — autentica scuola di vizio e di crimine.

(3 - 0131)

PISANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga indilazionabile — nell'attesa di una riforma carceraria da troppo tempo attesa e che si annuncia, stante il disegno di legge ora ripresentato al Senato, assolutamente inadeguata e insufficiente — assumere immediati provvedimenti:

1) per passare alla gestione diretta degli istituti di pena, gestione oggi affidata a circa cinquanta ditte appaltatrici, fonte di ignobili speculazioni sulla pelle dei detenuti e, di conseguenza, di continui motivi di insofferenza e di rivolta;

2) per modificare le disposizioni vigenti circa i pacchi viveri ed i generi di conforto inviati dai familiari ai detenuti, pacchi oggi soggetti a restrizioni assurde, determinate quasi esclusivamente dagli interessi delle ditte appaltatrici che intendono mantenere il monopolio di vendita dei viveri e dei generi di conforto nelle carceri;

3) per giungere ad un diverso trattamento degli agenti di custodia, oggi costretti con paghe bassissime a turni massacranti di servizio, e ad un loro migliore addestramento, attualmente limitato alle norme di vigilanza e di repressione, senza alcuna considerazione per le conseguenze negative e foriere di pericolose ribellioni che questo tipo di addestramento ha poi sul piano dei rapporti umani e psicologici con i detenuti.

(3 - 0344)

BUCCINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

l'orientamento del suo Ministero in ordine all'agitazione verificatasi nel carcere di Sulmona, agitazione che si iscrive in altri movimenti avvenuti, in questi ultimi tempi, in case di espiazione di pene;

quali concrete e sollecite iniziative vengono prese per portare a compimento, oltre alla riforma dei codici, l'attesa riforma carceraria, per la quale il detenuto dovrebbe avere la possibilità di lavorare e di trovare sistemi idonei al reinserimento nella società;

se i motivi che hanno spinto i detenuti di Sulmona a ribellarsi (trasmissione televisiva in contrasto con il luogo di pena) non sono da considerarsi come un'ennesima occasione che denota lo stato di estremo disagio in cui si vive nelle carceri del nostro Paese, in relazione alle pressanti esigenze di una società che muta e si trasforma con rapidità.

(3 - 0110)

PELLEGRINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è vero che la direttiva di usare la « maniera forte », quindi il trasferimento di massa e la violenta

aggressione ai detenuti di Rebibbia da parte degli agenti di custodia, sia partita direttamente e personalmente dal Ministro. L'ulteriore corso della istruttoria penale a carico degli agenti di custodia responsabili materiali della violenza ai carcerati smentisce clamorosamente le dichiarazioni del Ministro rese al Senato il 18 luglio 1972.

(3 - 0118)

PELLEGRINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se, dopo avere disposto la traduzione di massa di ben 45 detenuti di Rebibbia che il 9 luglio 1972 avevano protestato per il trattamento antidemocratico nel carcere « modello », era stato elaborato un piano operativo e chi era stato chiamato a realizzarlo;

se nel piano operativo era prevista, secondo la direttiva precisa del Ministro di usare « la maniera forte », anche l'aggressione materiale, la violenza fisica contro i detenuti in traduzione;

se il Ministro ha seguito la realizzazione di detto piano operativo attuato a colpi di manganello.

(3 - 0121)

PELLEGRINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi della protesta messa in atto, l'8 settembre 1972, alle carceri di Cosenza, da parte dei detenuti ivi ristretti, e quali provvedimenti sono stati adottati per rimuoverne le cause.

(3 - 0243)

PELLEGRINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi della protesta effettuata dai detenuti del carcere di Napoli il 12 ottobre 1972: essa va inquadrata, in ogni caso, nel contesto di generale malessere della popolazione carceraria per le condizioni non sempre civili in cui è costretta a vivere.

(3 - 0244)

PELLEGRINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

i motivi delle proteste dei detenuti nelle carceri di Santa Maria Capua Vetere, Milano, Pescara ed Enna, avvenute contemporaneamente il 15 novembre 1972;

se il Ministro non ritenga che la continua protesta carceraria deriva dal sistema penitenziario non ancora adeguato alle nor-

me costituzionali sulla funzione della pena e sul trattamento dei carcerati.

(3 - 0299)

La seduta è tolta (ore 19).

---

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari